SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2008, n. **98.**

Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Considerata l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonché la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;

d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;

e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice;

f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Capo II

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO STRADA

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice è presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante dell'ISVAP;

d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo strada;

e) due dirigenti di imprese assicuratrici designati dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

Art. 3.

Attribuzioni del Comitato e validità delle deliberazioni

1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:

a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada;

b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice;

c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;

d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.

2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.

3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.

Art. 4.

Modalità per la gestione del Fondo strada

1. Il Fondo strada è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

2. La CONSAP tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art. 5.

Rendiconto della gestione del Fondo strada

1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:

a) in entrata:

1) contributi di competenza dell'esercizio;

2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;

3) interessi attivi diversi;

4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;

5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;

7) sanzioni amministrative;

8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di indennizzo;

9) altre entrate, da indicare analiticamente;

10) eventuale disavanzo;

b) in uscita:

1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere *a), b), c), d), d*-bis*)* e *d*-ter*)* dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284, nonché agli articoli 297 e 299 del Codice;

2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice;

3) spese sostenute dal Fondo strada e dell'Organismo di indennizzo;

4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;

5) altre uscite, da indicare analiticamente;

6) eventuale avanzo.

Art. 6.

Situazione patrimoniale del Fondo strada

1. Il rendiconto di cui all'articolo 5 è accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

a) nell'attivo:

1) i depositi presso Istituti di credito;

2) le altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

3) i crediti per contributi non incassati;

4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

b) nel passivo:

1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;

2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente.

2. In apposita sezione separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.

3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto è altresì corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano:

a) ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori;

b) ai sinistri di cui alle lettere *a), b), c), d), d*-bis*)* e *d*-ter*)* dell'articolo 283, comma 1, del Codice.

Art. 7.

Vigilanza governativa sul Fondo strada

1. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere in qualunque momento al Fondo strada notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Art. 8.

Contributo da corrispondere al Fondo strada

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.

3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2, nonché il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio.

Art. 9.

Ritardato versamento del contributo

1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 10.

Designazione delle imprese

1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

2. L'ISVAP con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali società di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attività di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.

3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Gestione separata delle imprese designate

1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

Art. 12.

Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti

1. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

2. Le imprese designate non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.

Art. 13.

Rendiconto delle imprese designate

1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende le seguenti voci:

a) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d*-bis*)* e *d*-ter*)* dell'articolo 283, comma 1, del Codice;

b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla lettera *a)*;

c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice;

d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

2. Al rendiconto è allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada.

3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:

a) nella parte A:

1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci *a)*, *b)* e *c)* di cui al comma 1;

2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;

3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo strada;

4) l'eventuale saldo a conguaglio;

b) nella parte B:

1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

3) l'importo degli interessi passivi;

4) le altre somme eventualmente accreditate al Fondo strada;

5) l'eventuale saldo a conguaglio.

4. Il rendiconto è trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo strada un prospetto dal quale risulta l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d*-bis*)* e *d*-ter*)* dell'articolo 283, comma 1, del Codice.

7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

Art. 14.

Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada

1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice è effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada stesso, previste all'articolo 286, comma 2, del Codice.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso:

a) il termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento;

b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle proprie disponibilità, rimette alle imprese designate il saldo dei rendiconti semestrali;

c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.

g) le situazioni in cui il Fondo strada può avocare a sé l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando poi disposizione alla impresa designata o alla società di servizio per il successivo pagamento;

h) le modalità da seguire da parte delle società di servizio in ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di singoli sinistri;

i) i criteri di adeguata diversificazione in ordine all'assegnazione degli incarichi ai professionisti per la quantificazione dei danni fisici e materiali o ai legali per l'assistenza dell'impresa in giudizio;

l) l'impegno delle imprese designate e delle eventuali società di servizio, nelle varie fasi di trattazione del sinistro, a rispettare termini predeterminati;

m) l'obbligo per le imprese designate e le società di servizio, quando corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, di richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonché l'obbligo per le stesse, nell'ipotesi di pagamento diretto dei compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al danneggiato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 148, comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono stati liquidati in sentenza;

n) l'obbligo per le imprese designate e le società di servizio, per l'attività di liquidazione dei sinistri a carico del Fondo strada, di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati strutture adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilità all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura.

Art. 15.

Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.

1. Il Fondo strada può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d*-bis*)* e *d-ter)* dell'articolo 283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

2. L'ISVAP ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate e le società di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'ISVAP stesso nonché delle convenzioni di cui all'articolo 14.

3. Le imprese e, ove del caso, le società di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresì le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti.

Art. 16.

Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.

Art. 17.

Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 293 del Codice può essere rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18.

Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.

1. Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l'ammontare.

2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.

3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del Fondo strada con le medesime modalità di cui all'articolo 19.

Art. 19.

Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore

1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente diritto.

Art. 20.

Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice

1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano integralmente a carico della liquidazione.

2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo «assicurazione responsabilità civile autoveicoli» rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.

Art. 21.

Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni

1. Le modalità per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 22.

Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, a riassumere direttamente il personale già dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa è stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente. Il personale riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.

Art. 23.

Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.

1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.

Art. 24.

Modalità di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di indennizzo

1. Gli aventi diritto, di cui all'articolo 298, comma 4, del Codice, presentano all'Organismo di indennizzo la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.

Capo III

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO CACCIA

Art. 25.

Composizione del comitato

1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

2. Fanno parte altresì del comitato di cui al comma 1:

a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante dell'ISVAP;

c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo caccia;

d) un dirigente di imprese assicuratrici designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato è composto di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

Art. 26.

Attribuzioni del Comitato e validità delle deliberazioni

1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:

a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo caccia;

b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo;

c) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia;

d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli.

2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo caccia.

3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.

Art. 27.

Modalità per la gestione del Fondo caccia

1. Il Fondo caccia è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

2. La CONSAP tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art. 28.

Rendiconto della gestione del Fondo caccia

1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:

a) in entrata:

1) contributi di competenza dell'esercizio;

2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;

3) interessi attivi diversi;

4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;

5) sanzioni amministrative;

6) altre entrate, da indicare analiticamente;

7) eventuale disavanzo;

b) in uscita:

1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 302, comma 1, del Codice;

2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo caccia;

4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni con le imprese stesse;

5) altre uscite, da indicare analiticamente;

6) eventuale avanzo.

Art. 29.

Situazione patrimoniale del Fondo caccia

1. Il rendiconto di cui all'articolo 28 è accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

a) nell'attivo:

1) depositi presso istituti di credito;

2) attività mobiliari, da indicare analiticamente;

3) crediti per contributi non incassati;

4) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

b) nel passivo:

1) debiti verso le imprese designate per le somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;

2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente.

2. In apposita sezione separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 28 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.

3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto è altresì corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle comunicazioni effettuate dalle imprese designate, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese stesse alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere *a)* o *b)* o *c)* del comma 1 dell'articolo 302 del Codice.

Art. 30.

Vigilanza governativa sul Fondo caccia

1. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Art. 31.

Contributo da corrispondere al Fondo caccia

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.

3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2 nonché il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio.

Art. 32.

Ritardato versamento del contributo

1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 33.

Designazione delle imprese

1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

2. I decreti di designazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate

1. L'impresa designata provvede a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui all'articolo 302, comma 1, lettere *a)* e *b)*,del Codice, ha azione di regresso, per conto del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

3. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui

all'articolo 302, comma 1, lettera *c)* del Codice, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

4. L'eventuale azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

Art. 35.

Massimali di garanzia

1. Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice, il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nell'ipotesi di danni alle cose di cui alle richiamate lettere *b)* e *c)* il Fondo caccia risarcisce per la parte eccedente l'ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8.

Art. 36.

Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia

1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo stesso.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono, in ogni caso, regolare:

a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39;

b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilità, rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 302 del Codice.

Art. 37.

Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.

1. Il Fondo caccia può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice.

2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

3. L'ISVAP ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui all'articolo 36.

4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

Art. 38.

Gestione separata delle imprese designate

1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

4. Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista.

Art. 39.

Rendiconto delle imprese designate

1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci:

a) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a)* o *b)* o *c)* dell'articolo 302, comma 1, del Codice;

b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla lettera *a)*;

c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice;

d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

2. Al rendiconto è allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo caccia.

3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:

a) nella parte A:

1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci *a)*, *b)* e *c)* di cui al comma 1;

2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo 36;

3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia;

4) l'eventuale saldo a conguaglio;

b) nella parte B:

1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

3) l'importo degli interessi passivi;

4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo caccia;

5) l'eventuale saldo a conguaglio.

4. Il rendiconto è trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.

6. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40.

Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

1. Il comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1, del Codice delibera la ripartizione del personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti connessi o susseguenti alle determinazioni adottate per la ripartizione del portafoglio.

2. Quanto disposto al comma 1 non si applica al personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.

3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, la composizione del Comitato è integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

4. Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 41.

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:

a) il capo V e il capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

b) gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

c) il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346;

d) il decreto ministeriale 12 ottobre 1993;

e) il decreto ministeriale 27 gennaio 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte di conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 72

08G0118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2008.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del dott. Guido Bertolaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 303

08A03955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2008.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio medesimo, dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone l'ultrattività delle norme della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relaziorie alle attività e funzioni di SISMI, SISDE e CESIS fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 21 e 29;

Visto l'art. 1, comma 21, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha abrogato l'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Ritenuto opportuno integrare la delega del Sottosegretario Letta con le funzioni in materia di servizi di sicurezza;

Decreta:

1. Al Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta, oltre quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, sono delegate:

a) tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri non in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) fino alla compiuta attuazione della riforma dei sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica:

1) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

2) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti agli organi parlamentari di controllo;

3) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

4) l'adozione di provvedimenti previsti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione, da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE, dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

2. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma o di esecuzione della riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tale fine costituite.

3. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli, nel rispetto della legge.

4. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS e del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

e) la nomina e la revoca del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

f) la nomina e la revoca del dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe);

g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

h) la determinazione, su proposta dell'organo competente, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI, del SISDE, dell'AISE, del DIS e del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 22 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 92

08A03956

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3675)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Viste le ordinanze di protezione civile emanate per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, la nota del Commissario delegato del 9 maggio 2008, la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 maggio 2008, nonché quella della regione Toscana del 15 maggio 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007 e n. 3599 del 30 giugno 2007, adottate per fronteggiare la situazione di criticità conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista la nota del 15 maggio 2008 del presidente della regione Lombardia;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, la nota n. 143095 del 14 marzo 2008 del Commissario delegato, nonché la nota del presidente della regione Veneto del 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e n. 3448 del 14 luglio 2005, nonché la nota del 28 gennaio 2008 del presidente della regione Puglia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3642 del 16 gennaio 2008, adottate a seguito dell'emergenza verificatasi, a causa di un dissesto idrogeologico, nel comune di Cerzeto;

Vista la nota n. 0009728/GAB/S.A. del 3 marzo 2008 del Soggetto attuatore, Prefetto di Cosenza, concernente la richiesta di modifica dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642;

Vista la nota prot. n. 977 del 10 marzo 2008 con la quale il sindaco di Cerzeto ha chiesto di potersi avvalere, con invarianza di spesa, di due unità di personale invece che di una;

Vista la nota in data 10 aprile 2008 dell'Ufficio territoriale del Governo di Terni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3634 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; le note in data 18 febbraio 2008 del Commissario delegato e del 28 aprile 2008 del presidente della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista la nota del 24 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3573 del 16 marzo 2007 relativa al movimento franoso nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), nonché la nota del 18 marzo 2008 del Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3592 del 29 maggio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in argomento;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 e l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007;

Vista la nota del presidente della regione Campania - Commissario delegato del 21 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del sindaco del comune di Napoli del 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1º febbraio 2008 e la nota del 2 maggio 2008 del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato, nonché le note del 22 aprile e 6 maggio 2008 della regione Siciliana;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3437 del 1º giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 31 marzo 2008 della regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 recante la proroga, fino al 31 agosto 2008, degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna, nonché la successiva ordinanza di protezione civile n. 3258 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 29 aprile 2008 a cui hanno partecipato i sindaci dei comuni di Broni e di Casteggio in provincia di Pavia che hanno rappresentato la grave situazione determinatasi nei predetti comuni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 30 e 31 agosto 2007 consegnando la documentazione descrittiva dei danni occorsi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, n. 3405 del 25 febbraio 2005, n. 3495 dell'11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota dell'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del presidente della regione Molise del 12 maggio 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione delle interventi necessari al completamento delle attività finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello, il sig. Rolando Di Vincenzo subentra nell'incarico di Commissario delegato, al sindaco di Orbetello, nominato ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e si avvale delle ulteriori risorse finanziarie

pari a euro 6.800.000,00 - capitolo 7509 - anno finanziario 2008 - a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato sono trasferite al bilancio della regione Lombardia in un apposito capitolo di spesa da istituire per la chiusura degli interventi.

2. In ragione del notevole contributo offerto per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato, con proprio provvedimento e nel limite delle risorse ancora disponibili sulla propria contabilità speciale, a riconoscere al personale della struttura commissariale un compenso parametrato all'importo della retribuzione di risultato od incentivo previsto per i dipendenti della regione Lombardia alla data del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle qualifiche di appartenenza, dell'attività effettivamente svolta e degli obiettivi raggiunti.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e coordinata degli interventi previsti per fare fronte alle situazioni emergenziali verificatisi nel territorio della regione Veneto dal 14 al 17 settembre 2006 ed il giorno 26 settembre 2007, di cui ai decreti citati in premessa, il Commissario delegato, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3592 del 2007, è autorizzato a trasferire la somma di 5.400.000,00 euro alla contabilità speciale del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3621 del 2007, in deroga alle norme in materia di contabilità speciale.

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, è così sostituito: «In ragione del protrarsi dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008, il sindaco del comune di Cerzeto è autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2009, due contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3427 del 2005, per un importo non superiore alla metà di quello ivi previsto».

2. Al comma 3 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485, come modificato dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, il periodo da «nonché da una unità estranea alla pubblica amministrazione» fino a «soggetto attuatore» è così sostituito «nonché di un avvocato dello Stato al quale verrà corrisposto un compenso su base annua pari al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

Art. 5.

1. Al fine di accelerare il completamento delle opere già previste nel piano degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il personale della regione Puglia appartenente alla struttura di supporto del Commissario delegato - presidente della medesima regione e di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3448 del 14 luglio 2005, nel limite massimo di quattro unità, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 ore mensili, con oneri a carico delle risorse finanziare disponibili nella contabilità speciale del Commissario delegato.

Art. 6.

1. L'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «a tempo determinato» sono sostituite dalle parole « di collaborazione coordinata e continuativa».

Art. 7.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007 è incrementata di euro 400.000,00. Al relativo onere si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3562 del 25 gennaio 2007 e del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 8.

1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Amelia, è assegnata al sindaco del medesimo comune la somma di euro 4.200,00 oltre all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della normativa vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 9.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007 è aggiunto il seguente alinea:

dalla giunta e dal consiglio regionale della Campania.

2. All'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 10.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, provvede in sostituzione del soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506/2006, avvalendosi delle ulteriori risorse finanziarie pari a euro 7.287.417,10 stanziate dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 11.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3432 del 13 maggio 2005, le disponibilità finanziarie inerenti ai pagamenti dei lavori per la messa in sicurezza del tratto in frana della strada provinciale n. 23, giacenti sulla contabilità speciale n. 2999 intestata al Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta, sono trasferite al bilancio della provincia regionale di Caltanissetta in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la provincia regionale di Caltanissetta oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 12.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nella regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2007, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 3006 intestata al Commissario delegato - presidente della regione Campania ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007 sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 13.

1. Il sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede al completamento delle opere e degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2509/1997 e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli, avvalendosi delle pertinenti risorse finanziarie ancora disponibili.

2. Il Commissario delegato provvede al successivo trasferimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, delle opere e degli interventi di cui al comma 1, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ed alle amministrazioni ordinariamente competenti.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato è autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2509/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 citato in premessa, il prof. Massimo Menegozzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654/2007, è autorizzato a derogare, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 105, 182, 208 212, 269, 242, 244, 248 e 250.

2. Ove per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4.

Art. 15.

1. Per consentire il completamento delle attività ancora in corso nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta), in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 2006, le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 3212 intestata al Commissario delegato, sono trasferite alla regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile su un apposito capitolo di spesa per le specifiche finalità in questione.

2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento regionale della protezione civile oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta.

Art. 16.

1. Per la prosecuzione delle iniziative connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), il prof. Renzo Russo subentra, nell'incarico di Commissario delegato, all'ing. Walter Lupi, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3437 del 1° giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

1. Nell'ambito del contesto emergenziale inerente gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del nodo di Cervia e Cesenatico, è stanziata la somma di euro 2.000.000,00 da trasferire nella contabilità speciale n. 3020 intestata al presidente della regione Emilia Romagna di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Emilia Romagna predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 18.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il contesto di criticità conseguente agli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 30 e 31 agosto 2007 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Pavia è assegnata la somma di euro 1.000.000,00 al comune di Casteggio e di euro 800.000,00 al comune di Broni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i sopra citati comuni predispongono un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A conclusione degli interventi i predetti comuni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle spese di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 19.

1. Per la prosecuzione delle iniziative necessarie al superamento dei contesti emergenziali di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005, n. 3495/2006 e n. 3610/2007, e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Vanni Lenna subentra nell'incarico di Commissario delegato all'assessore Gianfranco Moretton.

2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza di protezione civile e per il monitoraggio, la sorveglianza e la gestione del rischio idrogeologico, il Commissario delegato ovvero la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati altresì ad assumere con contratto a tempo determinato venti unità di personale utilmente posto in graduatorie a seguito dell'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche in deroga alla normativa vigente ed in particolare in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, n. 3610, dopo le parole: «31 dicembre 1986, n. 64» sono aggiunte le seguenti: «nonché a carico di ulteriori risorse del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 20.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è autorizzata la corresponsione fino al termine dello stato d'emergenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, al personale dei comuni di cui all'art. 9, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03925

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 6 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Marcin Sukiennik, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto gislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del sig. Marcin Sukiennik, cittadino polacco, nato a Zgierz l'8 luglio 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «pilotem wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue polacco, francese e italiano;

Tenuto conto della esperienza professionale documentata con certificato rilasciato da Marszalek Województwa Lódzkiego in data 10 gennaio 2008, dai contratti di lavoro per 3 stagioni consecutive, etc;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 6 marzo 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa alla luce della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3 comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Preso atto del parere agli atti del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marcin Sukiennik, cittadino polacco, nato a Zgierz l'8 luglio 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue polacca, francese e italiana senza necessità di applicare alcuna misura compensativa alla luce della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3 comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 maggio 2008

Il Capo del dipartimento: BALDUCCI

08A03790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, a fronte SFOP del POR Molise, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 15/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di

rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1263/99 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6919 del 27 dicembre 2007, che modifica la decisione C(2000) 2371 della Commissione relativa all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti il programma operativo nella regione Molise interessata dall'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 752.294,00 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 9 novembre 2001 relativo all'annualità 2001, 27 dicembre 2001 relativo all'annualità 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Molise, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 887.229,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 134.935,00 euro rideterminando l'assegnazione per le annualità 2005 e 2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Molise 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 134.935,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 38.180,00 euro dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007, è pertanto, azzerata e quella relativa all'annualità 2005, già fissata in 259.614,00 euro dal citato decreto direttoriale 1° aprile 2005 è, pertanto, rideterminata in 162.859,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 752.294,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 217

08A03794

DECRETO 21 aprile 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013. (Decreto n. 22/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 — da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 — che ha fissato, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;

Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per le misure gestite dall'amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di Rotazione;

Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che, sulla base di tale intesa, l'importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con la conseguenza che l'ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56;

Visto, in particolare, l'art. 81 del regolamento (CE) n. 1198/2006 che, al paragrafo 1, dispone che la Commissione, una volta adottato il programma operativo FEP, versa a titolo di prefinanziamento per il programma interessato un importo pari al 7% del contributo del FEP;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dal FEP, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, in misura pari al 7 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione per il programma in parola in corrispondenza all'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013 è pari, complessivamente, a euro 25.723.663,81.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 43

08A03791

DECRETO 29 aprile 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi di sviluppo rurale FEASR della provincia autonoma di Trento e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 26/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 — da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 — che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 25 del regolamento CE n. 1290/2005 che, al paragrafo 1, dispone che la Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa a titolo di prefinanziamento per il programma interessato un importo pari al 7% del contributo del FEASR, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dal FEASR, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *A*;

Considerato che con propri decreti n. 32/2007 del 30 novembre 2007 e n. 3/2008 del 4 febbraio 2008 è stato disposto il finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 9.092.988,16 alla regione Liguria, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mentre l'importo da assegnare è pari a euro 9.185.519,88;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, per la regione Liguria, è necessario dispone una nuova assegnazione per 92.531,72 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo di rotazione, per assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale in misura pari al 7 per cento, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario e la suddetta integrazione del finanziamento dell'acconto del 7 per cento, per la regione Liguria, è pari a 166.854.188,04 euro;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR 2007/20 13 della provincia autonoma di Trento e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, è pari, complessiva-

mente, a euro 166.761.656,32 così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'integrazione del finanziamento dell'acconto del 7 per cento, per la regione Liguria, è pari a 92.531,72 euro; tale integrazione porta l'importo complessivo a carico del suddetto Fondo di rotazione a 166.854.188,04 euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 358

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Programmi di Sviluppo Rurale FEASR

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N.183/1987

Prefinanziamento del 7%

Importi in Euro

REGIONI	DECISIONI	Quota Stato 2007 - 2013	Prefinanziamento 7,00%
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	175.206.774,45	12.264.474,22
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	237.922.444,08	16.654.571,08
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	292.775.825,82	20.494.307,80
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	210.211.527,40	14.714.806,92
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	88.084.139,72	6.165.889,78
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	506.663.489,70	35.466.444,28
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	701.070.364,70	49.074.925,52
P.A. Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	110.009.832,31	7.700.688,26
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	60.364.978,00	4.225.548,46
TOTALE		2.382.309.376,18	166.761.656,32

Importi in Euro

REGIONE	Prefinanziamento 7,00% assegnato	Prefinanziamento 7,00% rettificato	Differenza Prefinanziamento
Liguria	9.092.988,16	9.185.519,88	92.531,72

Importi in Euro

Importo complessivo a carico del Fondo di Rotazione	166.854.188,04

08A03793

DECRETO 26 maggio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre e 25 ottobre 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

Le prime sei cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio

1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03900

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «pirimifos metile», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 20 settembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/52/CE del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva pirimifos metile;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pirimifos metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifos metile non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 settembre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifos metile revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifos metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti pirimifos metile le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 2007:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	007920	ACTELLIC FUMOGENO	16/05/1990	Activa S.r.l.
2.	008762	MIFOS 25 EC	25/09/1995	Agrim S.r.l.
3.	009785	DORIFENE EC	30/10/1998	Chimigroup S.r.l.
4.	010849	VITALCAP VERDE EC	11/04/2001	Chimigroup S.r.l.
5.	011148	FOSTIL EC	08/01/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
6.	012027	MOSAIC 25 EC	30/03/2004	Green Ravenna S.r.l.
7.	009387	SCUDO	01/10/1997	Sivam S.p.A.

08A03928

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2008.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Preso atto che la società cooperativa «Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» costituita in data 21 gennaio 1980, codice fiscale n. 04673160588, con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 22 giugno 1989 e che è stata nominata liquidatore la sig.ra Maria Brunelli;

Vista la sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione III datata 12 aprile 1999 che condanna la cooperativa al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Gigli della somma dovuta;

Vista l'istanza dell'avv. Giuseppe Gigli del 4 marzo 2008, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia, il 27 marzo 1964, con studio in Roma, via Mario Rapisardi n. 42/C, è nominato liquidatore della società cooperativa «Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma in sostituzione della sig.ra Maria Brunelli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

08A03924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2008.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Vista la nota Mipaaf n. 1849, del 2 aprile 2008, con la quale si è sospesa l'iscrizione al Registro nazionale della varietà di sorgo denominata Big Kahuna per mancata notifica dell'attestato dell'avvenuto versamento dei compensi dovuti per l'effettuazione del III anno di prova;

Vista la nota 28 aprile 2008 della Continental Semences con la quale si trasmette l'attestato del versamento delle somme dovute per l'esecuzione del III anno di prova per l'iscrizione della varietà di sorgo Big Kahuna al Registro nazionale;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla commissione sementi nella riunione del 4 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice: 10401;

Denominazione: Big Kahuna;

Classe Fao: 700;

Tipo di Ibrido: HS;

Responsabile della conservazione in purezza: Desert Sun Marketing Company Inc. - USA.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03792

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 febbraio 2008.

Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Isole Pelagie».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 16 maggio 1995 di istituzione della Riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa»;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 marzo 2003, di affidamento in gestione provvisoria dell'area marina protetta «Isole Pelagie» al comune di Lampedusa e Linosa;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulata e adottata in data 4 luglio 2007 dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta;

Vista l'istruttoria sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», svolta dalla segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta del 9 giugno 2007 sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie».

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore;

Decreta:

1. È approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore.

Roma, 4 febbraio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO
(di cui all'art. 1)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLE PELAGIE»

(ex art. 28, comma 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico- ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza la conduzione di guide o istruttori;

h) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

k) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

n) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una unità navale determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto e dagli usi, secondo quanto previsto all'art. 384 del codice della navigazione;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

u) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.

v) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

x) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

y) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e del decreto 21 marzo 2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è affidata provvisoriamente al comune di Lampedusa e Linosa.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.
Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina del soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.

4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;

d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.

5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 6.
Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Pelagie» con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

Art. 7.
Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 2002, è istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica, al soggetto gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.

2. Il comitato è nominato dal soggetto gestore ed è composto da:

a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede,

b) un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;

c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

4. Ai componenti del comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 8.
Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Isole Pelagie», di cui all'art. 5 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002.

Art. 9.
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 10.
Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva ed il comitato tecnico-scientifico.

2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 1.

4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca, con particolare riferimento alle seguenti specie protette:

a) tartaruga marina *Caretta caretta*;

b) delfinidi e zifidi in genere;

c) misticeti;

d) selachimorpha.

6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.

7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista di inizio attività.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 11.
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 12.
Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.

2. Nella sola zona A del tratto di mare circostante l'Isola dei Conigli a Lampedusa, come delimitata e individuata dall'art. 4 del decreto istitutivo, la balneazione è consentita esclusivamente con accesso da terra, dalle ore 8.00 alle ore 19.30, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'integrità ambientale e della riproduzione della tartaruga marina *Caretta caretta*.

3. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

4. In località spiaggia Cala Pozzolana di Ponente nell'Isola di Linosa, in zona C, per il periodo dal 1º giugno al 30 ottobre non è consentito sostare in spiaggia dalle ore 19.30 alle 08.00, e sono vietate tutte le attività che possono recare disturbo alla nidificazione della tartaruga *Caretta caretta* per un distanza minima dalla battigia di 300 metri.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 13.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee individuali.

2. Nelle zone B e C sono consentite liberamente le immersioni subacquee individuali dei residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.

3. Nelle zone B e C le immersioni individuali dei subacquei non residenti sono consentite solo se accompagnati dai diving center autorizzati dall'ente gestore, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

4. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.

5. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.

6. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, anche con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 14.
Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore

2. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee guidate.

3. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati aventi sede nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2004 del 3 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004), con le seguenti modalità:

a) ogni guida non può condurre nell'immersione più di 6 subacquei simultaneamente;

b) ogni guida deve essere munita di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto.

4. Nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea.

5. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione subacquee autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2004 del 3 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004), con le modalità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*;

6. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.

7. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.

8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

9. La navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione e degli altri operatori del settore è consentita con le seguenti modalità:

a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;

b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

10. L'ormeggio delle unità navali dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

11. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato in doppia copia dall'ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore e riconsegnato in copia ogni fine anno.

12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle immersioni subacquee guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).

13. Sulle unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate non è consentito il trasporto di passeggeri che non siano subacquei o guide dei centri di immersione appositamente registrati.

14. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 15 le autorizzazioni per i centri d'immersione, rilasciate prioritariamente ai centri d'immersione aventi sede nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, o consorziati con operatori residenti nello stesso comune, fino al raggiungimento del 50% dei permessi, e subordinatamente ai centri d'immersione non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

15. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta Isole Pelagie, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:

a) le domande, corredate dalla documentazione comprovante l'iscrizione ex art. 68 del C.N. e da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all'Ente gestore entro trenta giorni dalla data di inizio prevista per le attività;

b) almeno uno dei soci dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

c) all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 31;

16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'ente gestore.

17. Presso l'ente gestore è istituito l'elenco dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, ed un *curriculum* professionale che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell'area marina protetta.

18. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 15.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Nell'area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto.

3. Nell'area marina protetta, dal 1 giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, la navigazione da diporto è consentita oltre la distanza di 10 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

4. Nelle zone A è vietata la navigazione a remi, a vela, a pedali e a motore.

5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;

6. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai natanti e alle imbarcazioni di proprietà di:

a) residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalità previste dal successivo comma 15;

b) non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, previa autorizzazione dell'ente gestore, rilasciata secondo le modalità previste dal successivo comma 16.

7. Nelle zone C è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 10 nodi ed esclusivamente in assetto dislocante, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai soggetti e con le modalità di cui al precedente comma 6, lettere *a)* e *b)*.

8. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi 6 e 7, l'Ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione alla navigazione da diporto, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Per il periodo dal 1 giugno al 30 ottobre, il transito di natanti e imbarcazioni nella zona B circostante l'isola dei Conigli, come individuata all'art. 4, comma 6, lettera *b)* del decreto istitutivo, è consentito esclusivamente con rotta parallela alla costa.

10. È consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

11. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

12. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

13. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

14. Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'ente gestore.

15.Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:

a) parenti di primo grado di residenti;

b) nativi nello stesso comune;

c) proprietari di abitazioni nello stesso comune;

d) possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;

e) coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.

16. Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al comma 15 devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione. Per il periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, tale autorizzazione è rilasciata a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 19;

c) alla durata del permesso.

17. I corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

18. I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di dieci giorni, possono chiedere l'autorizzazione, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.

19. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).

20. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa, ai natanti e alle imbarcazioni.

21 . Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 16.
Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.

2. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo ente gestore.

3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

a) non è consentito l'ancoraggio;

b) non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;

c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione).

4. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, per le attività dei centri d'immersione, pesca professionale, pescaturismo, trasporto passeggeri, visite guidate e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.

5. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi, l'ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività di ormeggio, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto e all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 4, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'ente gestore.

8. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:

parenti di primo grado di residenti;

nativi nello stesso comune;

proprietari di abitazioni nello stesso comune;

possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;

coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.

9. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al precedente comma devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:

alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 12;

alla durata del permesso.

10. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

11. I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di 10 giorni, possono chiedere l'autorizzazione all'ormeggio, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.

12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

13. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento attinenti gavitelli singoli di ormeggio e altri spazi per l'ormeggio nell'area marina protetta, dovranno richiedere il rinnovo all'amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'ente gestore, comunicando gli estremi della concessione già in loro possesso.

14. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime dovranno essere inoltrate all'amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'ente gestore.

15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 17.
Disciplina dell'attività di ancoraggio

1 . Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio libero.

2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.

3. Nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di contingentare i flussi turistici, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal medesimo ente gestore, sentita la commissione di riserva.

4. È vietato l'ancoraggio al di fuori delle zone individuate ai sensi del comma 3, ed in particolare nelle aree dove sono presenti le praterie di Posidonia oceanica ed i fondali rocciosi a coralligeno.

5. Dal 1º giugno al 30 ottobre, nelle zone B l'ancoraggio è consentito esclusivamente dall'alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 20.

6. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra), ai soli residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone individuate di cui al comma 3.

7. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui al comma 3, l'ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività di ancoraggio, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuati nelle zone B e C gli specchi acquei di cui al precedente comma 3 dove è vietato l'ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore.

10. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:

a) parenti di primo grado di residenti;

b) nativi nello stesso comune;

c) proprietari di abitazioni nello stesso comune;

d) possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;

e) coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.

11. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al precedente comma 10 devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione. Per il periodo dal 1º maggio al 30 ottobre, tale autorizzazione è rilasciata a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 14;

c) alla durata del permesso.

12. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

13. I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di dieci giorni, possono chiedere l'autorizzazione all'ancoraggio, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.

14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ancoraggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).

15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 18.
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nell'area marina protetta, dal 1º giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, la navigazione dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate è consentita oltre la distanza di 100 m dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 m dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.

3. Nelle zone A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

4. Nelle zone B, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.

5. In zona C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa;

b) a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce in un numero massimo di 15 le unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

7. Per il periodo dal 1º giugno al 30 ottobre di ogni anno, il transito dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate nella zona B circostante l'isola dei Conigli, come individuata all'art. 4, comma 6, lettera *b)* del decreto istitutivo, è consentito esclusivamente con rotta parallela alla costa.

8. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa.

9. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

10. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

11. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

12. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unità navali impiegate, a far data dal 1° gennaio 2010, devono:

a) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;

b) essere dotate di motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto.

14. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.

15. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore ai seguenti soggetti:

a) persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Lampedusa e Linosa da almeno 5 anni continuativi a far data dal presente regolamento;

b) società, consorzi, e cooperative di capitale che soddisfino i seguenti requisiti:

i) sede sociale nel comune di Lampedusa e Linosa;

ii) capitale sottoscritto, per almeno il 75%, da persone residenti nello stesso comune da almeno 5 anni continuativi;

iii) essere composte da soci residenti da almeno 5 anni continuativi nello stesso comune.

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, i soggetti richiedenti devono:

a) presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;

b) presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell'unità;

c) presentare copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.

d) essere in regola con i pagamenti dovuti all'ente gestore per lo svolgimento delle attività negli anni precedenti;

e) formulare contestuale accettazione scritta del presente regolamento.

17. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 13 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

18. Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri e alle visite guidate comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

19. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

20. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

21. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

22. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 19.
Disciplina dell'attività di scuola di vela

1. Nell'area marina protetta, dal 1° giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, le attività di scuola di vela è consentita oltre la distanza di 100 m dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 m dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

2. Nelle zone A è vietata l'attività di scuola di vela.

3. Nelle zone B e C, l'attività di scuola di vela è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.

4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore agli istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia e dettati dalle disposizioni emanate dall'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa;

7. Il corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 20.
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.

2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 30 le autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.

3. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, le unità navali impiegate, a far data dal 1° gennaio 2012, devono

a) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;

b) essere dotate di motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuori-

bordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto.

4. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali, da parte dell'Ente gestore, fino al raggiungimento del 75% del numero di autorizzazioni, ai seguenti soggetti:

a) persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Lampedusa e Linosa da almeno 5 anni continuativi a far data dal presente regolamento;

b) società, consorzi, e cooperative di capitale che soddisfino i seguenti requisiti:

i) sede sociale nel comune di Lampedusa e Linosa;

ii) capitale sottoscritto, per almeno il 75%, da persone residenti nello stesso comune da almeno 5 anni continuativi;

iii) essere composte da soci residenti da almeno 5 anni continuativi nello stesso comune.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali da parte dell'ente gestore, per una quota non inferiore al 25% del numero di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui al precedente comma, con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 3 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti devono:

a) essere iscritti alla Camera di commercio di Agrigento;

b) fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati, vidimata dalla Capitaneria di Porto di Lampedusa, che ne attesta l'eventuale iscrizione ex art. 68 C.N., nei casi previsti;

c) presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell'unità;

d) presentare copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.

e) essere in regola con i pagamenti dovuti all'ente gestore per lo svolgimento delle attività negli anni precedenti;

f) formulare contestuale accettazione scritta del presente regolamento;

g) far pervenire le istanze di autorizzazione all'ente gestore almeno sessanta giorni prima della data prevista di inizio attività.

9. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente regolamento.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

12. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 21.

Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nell'area marina protetta, coerentemente con le disposizioni del decreto istitutivo, è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea.

2. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'autorità marittima locale, è consentito l'accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa, ai mezzi che effettuano collegamenti marittimi.

Art. 22.

Disciplina delle attività di whale-watching

1. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

2. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;

c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non è consentito stazionare più di trenta minuti nella fascia di osservazione;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di cinque nodi;

f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a cinque nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di whale-watching le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 23.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico, a circuizione e con reti derivanti (tipo cianciolo).

2. Nell'area marina protetta è vietato il prelievo delle seguenti specie:

a) Cernia *(Ephinepleus Sp.)*;

b) Cernia di fondale *(Polyprion americanus)*;

c) Corvina *(Sciaena umbra)*;

d) Nacchera *(Pinna nobilis)*;

e) Patella Ferruginea.

3. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.

4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:

a) reti da posta, calate perpendicolarmente alla linea di costa;

b) palangari o palamiti, come previsto dalla normativa vigente.

5. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie, nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocare la cattura di squali di qualsiasi genere e specie:

a) ami dal numero 1 al numero 15;

b) terminali d'acciaio;

c) palangari;

d) reti da posta.

6. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pesca professionale è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa *(Palinurus elephas)*;

b) Astice *(Homarus gammarus)*;

c) Cicala *(Scyllarus arctus)*;

d) Magnosa *(Scyllarides latus)*.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 24.

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.

3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.

5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

6. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pescaturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

Art. 25.

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all'interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.

3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.

4. Nell'area marina protetta è vietato il prelievo delle seguenti specie:

a) Cernia *(Ephinepleus Sp.)*;

b) Cernia di fondale *(Polyprion americanus)*;

c) Corvina *(Sciaena umbra)*;

d) Nacchera *(Pinna nobilis)*;

e) Patella Ferruginea.

5. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

6. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie, nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocare la cattura di squali di qualsiasi genere e specie:

a) ami dal numero 1 al numero 15;

b) terminali d'acciaio;

c) palangari.

7. Nelle zone B la pesca sportiva è consentita, con gli attrezzi indicati al successivo comma 9, esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) residenti nel comune di Lampedusa e Linosa,

b) parenti di primo grado di residenti nello stesso comune;

c) nativi nello stesso comune.

8. Nelle zone C la pesca sportiva è consentita, con gli attrezzi indicati al successivo comma 9, ai soggetti di cui al precedente comma, nonché, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.

9. Nelle zone B e C la pesca sportiva può essere praticata esclusivamente con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino anche con canna e mulinello, a non più di due ami;

b) con 2 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di due ami;

c) con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;

d) con lenza a trama a non più di due trame ad unità navale;

e) con lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara, totanara o seppiolara) a persona.

10. La quantità del prodotto pescato non può superare i cinque chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

11. Il prelievo giornaliero di ricci *(Paracentrotus lividus)* non può eccedere il numero di venticinque esemplari a persona.

12. Nei periodi di fermo biologico stabiliti dalla Regione siciliana, la pesca sportiva può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall'Assessorato regionale competente.

13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

14. Il transito di unità navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori.

15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa *(Palinurus elephas)*;

b) Astice *(Homarus gammarus)*;

c) Cicala *(Scyllarus arctus)*;

d) Magnosa *(Scyllarides latus)*.

16. I corrispettivi per l'autorizzazione ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.

17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLE PELAGIE»

Art. 26.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 21 ottobre 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isole Pelagie».

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 27.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta «Isole Pelagie».

6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 28.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 29.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 27 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 27 e dei criteri di cui al successivo art. 30.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 30.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con l'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge n. 394/1991.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 31.

Art. 31.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione e agli altri operatori del settore per lo svolgimento di immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta è disposto su base annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale, per le sole unità dotate di motore ausiliario.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca (a bordo di unità navali o da terra).

9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 20.

10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) con versamento sul c/c postale n. 11445921, intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Isole Pelagie», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore;

c) direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 33.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 34.

Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 35.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

08A03799

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2008.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 9.746.501,36.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007, riportate nei rispettivi resoconti sommari relativi ai progetti n. 6215 del 29 marzo 2001 e n. 6247 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 9.746.501,36 ripartita in euro 3.060.600,29 nella forma di contributo nella spesa ed euro 6.685.901,07 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 387

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo n. 6215

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6215 del 29/03/2001 Comitato del 20/06/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tecnologie per sistemi di visualizzazione immagine.

Inizio: 01/07/2006

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 05/10/2005

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

ENEA - Ente Nazionlale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.064.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.855.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	209.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 565.000,00	€ 33.000,00	€ 598.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.722.000,00	€ 147.000,00	€ 2.869.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 568.000,00	€ 29.000,00	€ 597.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.855.000,00	€ 209.000,00	€ 4.064.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.750.750,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.714.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6)   Protocollo n. 6247

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6247 del 30/03/2001   Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Mezzo di contrasto intravascolare per risonanza Magnetica utile per applicazioni cardiologiche e oncologiche.

Inizio: 09/06/2002

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 05/10/2005

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Bracco Imaging S.p.A.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 6.848.646,26
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.351.896,87
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.496.749,39

  al netto di recuperi pari a Euro 400.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.716.320,00	€ 79.600,00	€ 1.795.920,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 30.988,00	€ 42.336,00	€ 73.324,00
Non Eleggibile	€ 3.604.588,87	€ 1.368.813,39	€ 4.973.402,26
Extra UE	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale	€ 5.351.896,87	€ 1.496.749,39	€ 6.848.646,26

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.309.850,29
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	4.971.851,07

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A03807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Atriance» (nelarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 207/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ATRIANCE (nelarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con numeri:

EU/1/07/403/001 5 mg/ml soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 50 ml 6 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 10 febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2007;

Vista la deliberazione n. 32 in data 20 dicembre 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale ATRIANCE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale ATRIANCE (nelarabina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 5 mg/ml soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 50 ml 6 flaconcini;

A.I.C. n. 038116012/E (in base 10) 14C6PD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: la nelarabina è indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATRIANCE (nelarabina) è classificata come segue:

Confezione:

5 mg/ml soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 50 ml 6 flaconcini;

A.I.C. n. 038116012/E (in base 10) 14C6PD (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 2320,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3828,93 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATRIANCE (nelarabina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03800

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Flubason» (desossimetasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Sanofi Aventis S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flubason»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 del 17 aprile 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUBASON (desossimetasone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

0,25% emulsione cutanea 15 bustine monodose da 2 g;

n. 022864021 (in base 10) 0PTS4P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 88»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,76 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6,20 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flubason» (desossimetasone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03798

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Modifiche all'articolo 40 della deliberazione n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente. (Deliberazione n. 251/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle Comunicazioni Elettroniche";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed, in particolare, l'art.40;

VISTA la lettera di commenti della Commissione europea del 24 maggio 2006 in cui la Commissione invita l'Autorità a (*i*) specificare il *glide path* delle tariffe di terminazione nel provvedimento finale e a (*ii*) sviluppare un modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi che, basato sui costi, tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo;

VISTA la decisione finale adottata con delibera 417/06/CONS in cui, nel tenere conto delle osservazioni della Commissione, l'Autorità fissa i valori delle tariffe di terminazione (*glide path*) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento tra la definizione dei valori di terminazione in deroga a quelli previsti e la definizione del modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi;

CONSIDERATO in particolare che l'Autorità, ha previsto che il definitivo percorso regolamentare (*glide path*) che conduce alla simmetria delle tariffe di terminazione tra operatori sia fondato, come richiesto dalla Commissione, sulla preliminare definizione ed applicazione di un modello di costi (il Modello) e che tale Modello preveda la definizione di una tariffa che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi sostenuti con l'esigenza che gli stessi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione;

VISTA la lettera della Commissione europea, del 9 agosto 2006, a commento della decisione finale dell'Autorità in relazione al mercato della terminazione su rete fissa (delibera 417/06/CONS), con la quale la Commissione ha invitato l'Autorità a: *i)* spiegare le ragioni per le quali – in occasione della decisione finale - la durata del *glide path* fosse stata estesa da quattro a cinque anni e a *ii)* tenere conto dell'opportunità che le attività relative alla definizione di un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione di un operatore efficiente venissero svolte in stretta collaborazione con l'ERG;

RITENUTO opportuno procedere alla definizione del Modello avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore e dell'attività di supervisione scientifica di un professionista indipendente di livello internazionale;

CONSIDERATO che, in tal senso, l'Autorità con la delibera n. 633/06/CONS ha conferito alla società European Economics Research Ltd (Europe Economics, o EE) l'incarico di consulenza per la definizione del Modello e, con la delibera n. 611/06/CONS, ha affidato al prof. Gerard Pogorél, professore dell'ENST di Parigi, l'incarico di consulenza per la supervisione del Modello stesso;

VISTA la determinazione n. 22/06/SG, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 20 dicembre 2006, recante "*Costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui all'art. 40, comma 11, della delibera n. 417/06/CONS*", con il compito di coordinare le attività per la definizione ed applicazione del Modello, con particolare riferimento ai compiti affidati ai consulenti esterni, così da garantire che le attività svolte siano coerenti con tali compiti;

VISTA la "Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS '*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere* (*Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea*)' quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.117 del 22 maggio 2007;

VISTA la delibera n. 692/07/CONS con cui si sono concluse le attività relative ai procedimenti in deroga di cui all'art. 40 della delibera 417/06/CONS e definite, quindi, le tariffe di terminazione per le società Fastweb, BT Italia e Tiscali applicabili dalla data di istanza di deroga fino al 30 giugno 2007;

VISTE le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 nn. 10230/2007 e 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007 relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi di terminazione;

VISTO il Modello, di cui all'allegato C alla delibera n. 26/08/CONS, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Autorità;

CONSIDERATO, inoltre, quanto segue:

1. Le attività di predisposizione del modello

1.1 La scelta del modello da utilizzare

Le attività di predisposizione del Modello hanno avuto inizio nel mese di dicembre 2006, attraverso la somministrazione di un questionario preliminare agli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS (BT Italia, Colt, Eutelia, Equant Italy, Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome e Wind). Il questionario era necessario ad acquisire informazioni preliminari circa la configurazione e la topologia delle reti degli operatori in questione. Tali attività sono, quindi, proseguite nel mese di gennaio 2007, con la predisposizione di una seconda richiesta dati, formulata in base alle informazioni ottenute in risposta al primo questionario, volta ad acquisire informazioni di maggior dettaglio relative ai costi di rete.

In base alle informazioni fornite dagli operatori, l'Autorità ha riscontrato, come peraltro già noto, un elevato livello di eterogeneità tra le architetture di rete e le tecnologie utilizzate dagli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, nonché sostanziali differenze in termini di presenza sul territorio. Vi sono, infatti, alcuni operatori che utilizzano tuttora una rete di tipo PSTN, altri che sono passati ad una rete di nuova generazione, che, in taluni casi, prevede l'utilizzo della fibra anche nella rete di accesso.

In considerazione di tali differenze strutturali, nonché della necessità di esaminare l'evoluzione delle tariffe di terminazione nel tempo, anche al fine di valutarne la convergenza verso un valore unico, il compito degli Uffici dell'Autorità è stato quello di predisporre, con l'assistenza del consulente e del supervisore scientifico, un modello che, pur tenendo conto delle configurazioni di rete esistenti e rispettando il principio di neutralità tecnologica, fosse in grado di individuare i costi che un operatore efficiente deve sostenere per la fornitura del servizio di terminazione vocale[1].

[1] In base a quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, infatti, il modello deve determinare i costi relativi alla fornitura dei servizi di terminazione vocale (Mercato 9 della Raccomandazione) e non quelli relativi ai servizi di terminazione *broadband* (Mercato 12).

Premesso che, in linea con l'approccio recentemente sviluppato dalla Commissione Europea, il Modello ha la finalità di individuare le caratteristiche di un ideale operatore efficiente, e perciò solo in parte può riflettere le caratteristiche strutturali effettive dei diversi operatori alternativi, peraltro notevolmente discordanti tra loro, l'Autorità ha ritenuto che l'approccio non potesse che essere di tipo ingegneristico/economico, e più precisamente un modello BU LRAIC (*Bottom-Up Long Run Average Incremental Cost*).

Infatti, questo tipo di modello, pur presentando naturalmente un certo grado di astrazione dalla realtà, costituisce un utile strumento per interpretare, in modo trasparente, le differenze nelle strutture di costi dei vari operatori e per individuare i costi di un operatore efficiente. Inoltre, il modello permette l'integrazione dei dati di ogni singolo operatore nella struttura ideal-tipica rappresentativa di un operatore efficiente. In altri termini, si tratta di un modello comunque adattabile alle previsioni di domanda degli operatori alternativi ed alla effettiva collocazione dei loro nodi di interconnessione.

Alla luce di queste valutazioni, le informazioni pervenute all'Autorità sono state utilizzate dal consulente EE per predisporre una prima versione di un Modello BU LRAIC, cioè un modello ingegneristico/economico che: *i)* stima il dimensionamento di una rete efficiente, realizzata con le tecnologie più recenti; *ii)* effettua una valutazione economica degli impianti e degli apparati necessari per tale rete; *iii)* valorizza i servizi offerti. In sostanza, la logica sottostante al Modello è che la domanda determina le risorse necessarie a soddisfarla e, in base a queste, si calcola il valore dei servizi, cioè il loro corrispettivo economico.

1.2 Descrizione generale del modello

Il Modello predisposto da EE assume l'utilizzo di un *network* di nuova generazione (*Next Generation Network* - NGN), basato su un'architettura di rete a tre livelli, ed è in grado di stimare i costi sostenuti dagli operatori alternativi per fornire il servizio di terminazione vocale sulle reti di telefonia fissa. Al fine di limitare la complessità del Modello, il consulente ha ritenuto opportuno ipotizzare che tutto il traffico *off-net* dell'operatore efficiente sia diretto/ricevuto verso/da la rete *dell'incumbent*. Il modello pertanto non contempla il caso di interconnessione tra OLO *(Other Licenced Operator)*.

Il Modello (Allegato C alla delibera n. 26/08/CONS) è costituito da 23 fogli di calcolo *Excel* che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie (contraddistinte da colori diversi nel file *Excel*):

i) 6 fogli di *input* ("*Demand*", "*Locations*", "*Cluser Locations*", "*Top Locations*", "*Network Components*" e "*Network Routing Factors*"), che contengono i dati da inserire come base di calcolo;

ii) *9 fogli di calcolo ("Location Equipment", "Network Direct Requirement", "Network GRC", "Opex - Network", "Annualised Network Assets", "System and Services GRC", "Annualised System Services", "Opex – non network" e "Product Cost Calculations");*

iii) *2 fogli che svolgono in parte funzioni di input e, in parte, funzioni di calcolo* ("*Network Unit Costs*" e "*Opex Unit Costs*");

iv) 4 fogli per i risultati ("*Results*", "*Summary Results*", "*Sensitivity Results – a*", "*Sensitivity Results – b*"), che sintetizzano i risultati e consentono di salvare gli stessi prima che vengano apportate modifiche agli *input*, in modo da poter verificare come i risultati cambiano al variare degli *input*;

v) *2* fogli di controllo, la cui finalità è quella di verificare la coerenza dei risultati ottenuti con gli input utilizzati.

1.3 Struttura del Modello

La rete dell'operatore efficiente rappresentata nel Modello è basata su una struttura gerarchica a tre livelli così articolata:

i) il livello più basso ("*Locations*") rappresenta i nodi dell'operatore che raccolgono il traffico dei clienti (serviti tramite *unbundling* o tramite infrastruttura proprietaria) e sono connessi ai nodi di livello intermedio;

ii) il livello intermedio ("*Cluster Locations*") rappresenta i nodi dell'operatore in prossimità degli SGT (Stadio di Gruppo di Transito) di Telecom Italia (TI), che raccolgono il traffico proveniente dalle "*Locations*" e sono connessi ai nodi di livello superiore;

iii) il livello più elevato ("*Top Location*") consta di due nodi, Roma e Milano.

L'interconnessione con la rete di TI avviene ai livelli *Cluster Locations* e *Top Locations*. Il Modello assume che le "*Cluster Locations*" e le "*Top Locations*" possano essere collegate con fibra spenta (*"dark" fibre*)[2]. Per i nodi di livello più basso il Modello consente di specificare se, per connettere un particolare nodo con la relativa "Cluster Location", vi sia fibra disponibile o sia necessario utilizzare linee affittate, presumibilmente da TI.

1.4 Scelta della tecnologia e instradamento delle chiamate

Il Modello assume l'impiego di una rete NGN che comprende in sostanza apparati *DSLAM*, *Ethernet switches*, *IP routers*, *Softswitches* e *Media Gateways*, distribuiti ai vari livelli gerarchici della rete dell'operatore. L'instradamento delle chiamate viene differenziato nel Modello a seconda della tipologia di chiamate, *on-net* oppure *off-net*, mentre tutto il traffico *broadband* viene instradato da/verso le "*Top Locations*". Per quanto riguarda la tipologia di servizi previsti, l'unico servizio aggiuntivo, rispetto a quello vocale, che il Modello prende in considerazione è l'accesso *broadband Internet*, inteso come servizio di accesso base ad internet. In tal senso, il modello considera esclusivamente un'offerta di tipo *double play*.

1.5 I fogli di Input

- Foglio "*Demand*": consente all'operatore di inserire i dati relativi alle previsioni della domanda di servizi voce (numero di chiamate e minuti di traffico *on-net*, numero di chiamate e minuti di traffico *off-net*, separatamente per traffico in originazione e in terminazione) e *bradband* (traffico residenziale e *business*) per gli anni dal 2006 al 2011.
- Foglio "*Locations*": consente all'operatore di inserire i dati relativi a tutti i nodi nei quali l'operatore stesso possiede elementi di rete in grado di offrire servizi di terminazione vocale. Per ciascuna "*Location*" l'operatore deve specificare: *i*) il nome della "*Location*"; *ii*) le coordinate X e Y del nodo; *iii*) il numero totale di clienti connessi dal 2006 al 2011 tramite quel nodo; *iv*) la disponibilità o meno in quella "*Location*" di fibra spenta da prendere in affitto per la connessione con la "*Cluster Location*". In caso di mancata disponibilità, l'operatore deve specificare la "*Location*" più vicina nella quale la fibra spenta è disponibile. In tale situazione, il modello prevede di utilizzare linee affittate per connettere le due "*Location*" individuate, e ne dimensiona capacità e lunghezza.

[2] A tale riguardo, è opportuno osservare che questa ipotesi è conservativa per gli OLO, dal momento che l'affitto annuale della fibra comporterebbe certamente un costo superiore rispetto al costo annualizzato dell'investimento necessario per realizzare una rete in fibra proprietaria. Infatti, il proprietario che decide di dare in affitto la propria fibra richiederebbe certamente un *mark-up* sull'investimento.

- Foglio "*Cluster Locations*": permette di specificare i nodi della rete dell'OLO, localizzati in prossimità degli SGT di Telecom Italia che l'operatore usa per raccogliere il traffico originato dalle varie "*Locations*" della propria rete. In particolare, il Foglio consente all'operatore di specificare quali "*Cluster Locations*" siano utilizzate effettivamente dall'operatore ed a quale nodo di livello "*Top*" (Roma o Milano) ciascuna di esse sia connessa. Il Foglio consente inoltre all'operatore di specificare se vi sia o meno disponibilità di fibra spenta per tale connessione e, infine, il numero, la capacità e la lunghezza effettiva dei *link* di interconnessione con la rete di Telecom Italia. Il Foglio effettua, infine, una serie di calcoli per il dimensionamento della rete, valutando il numero di apparati necessari, la lunghezza totale di fibra spenta e di *link* di interconnessione usati nelle "*Cluster Locations*".

- Foglio "*Top Locations*": consente all'operatore di specificare numero, capacità e lunghezza dei *link* d'interconnessione alla rete di TI al livello gerarchico più alto della rete. Inoltre, il foglio permette di specificare la lunghezza totale della fibra spenta necessaria a connettere, con eventuale ridondanza, le due "*Top Locations*". Come per il Foglio precedente, questo Foglio calcola il totale di km di fibra spenta necessari a collegare le "*Cluster Locations*" con il livello "*Top*", la lunghezza totale (in km) dei *link* d'interconnessione ed il numero di apparati necessari per le "*Top Locations*".

- Foglio *Network Components*: contiene diverse sezioni relative alla configurazione degli elementi di rete previsti nel modello. In questo Foglio, sono stati inseriti valori di *default*, stimati in base ai dati forniti dagli operatori, che comunque gli operatori possono modificare qualora siano in grado di motivare adeguatamente la modifica apportata.

- Foglio *Network Routing Factors*: specifica i valori dei "*routing factors*" necessari per allocare l'uso dei vari apparati ai servizi di rete; anche per questo Foglio, è prevista la possibilità di sostituire i valori di *default* con valori suggeriti dall'operatore.

- Foglio *Network Unit Costs*: specifica altri parametri di configurazione dei componenti di rete e tutti i costi unitari degli stessi, comprensivi dei costi di gestione (elettricità, condizionamento, spazi in affitto, etc.). Anche per questo Foglio è prevista la possibilità da parte dell'operatore di sostituire i valori di *default*.

- Foglio *Opex Unit Costs*: specifica i costi operativi relativi allo *staff* dell'azienda ed ai servizi esterni, parzialmente dimensionati sulla base degli *input* specificati nel foglio "*Demand*". Anche per questo Foglio è prevista la possibilità da parte dell'operatore di sostituire i valori di *default*.

Il resto dei Fogli svolge funzioni di calcolo dei costi totali, annualizzazione ed allocazione degli stessi ai vari servizi di rete.

1.6 Le metodologie di ammortamento

Il Modello prevede la possibilità di utilizzare una delle tre seguenti metodologie di ammortamento: *Annuities*, *Tilted Annuities*, *Adjusted Tilted Annuities*. Tutte e tre le metodologie consentono di calcolare un costo annuale, da imputare al conto economico, comprendente sia la quota di ammortamento, sia il costo del capitale. La scelta di tali metodologie è stata ritenuta la più adeguata per un modello di tipo *Long Run*, nel quale si assume che il processo di sostituzione dei cespiti degli operatori sia "a regime"[3].

[3] In tal senso, le metodologie in esame considerano un livello di capitale impiegato medio.

Le tre metodologie di ammortamento sono brevemente illustrate di seguito:

- *Annuity*: calcola una quota annuale costante attualizzata, che consente di recuperare il costo di acquisto di un cespite ed il costo del capitale ad esso associato. Nella fase iniziale, il costo del capitale incide sulla quota totale annuale maggiormente rispetto all'ammortamento. Viceversa, nel tempo assume maggior peso la quota di ammortamento rispetto al costo del capitale[4].

- *Tilted Annuities*: calcola un quota annuale il cui valore cambia di anno in anno in funzione del tasso di variazione previsto per i prezzi dei cespiti. Infatti, nel caso in cui il prezzo dei cespiti diminuisca/aumenti nel tempo il metodo dell'*Annuity* semplice, di cui al punto precedente, determinerebbe prezzi inferiori/superiori a quelli prevalenti in un contesto competitivo nei primi anni di vita utile del cespite e, viceversa, prezzi superiori/inferiori negli ultimi anni di vita utile del cespite[5].

- *Adjusted* Tilted *Annuity:* questa metodologia, oltre al tasso di variazione del prezzo dei cespiti prende in considerazione le variazioni dell'*output*. Infatti nel caso in cui le quantità prodotte e le quantità di cespiti necessarie a produrle varino nel tempo , la quota di costo annuale (comprensiva di ammortamento e costo del capitale) dovrà variare di conseguenza[6].

2. L'attività di interlocuzione con gli operatori

Gli Uffici dell'Autorità ed i consulenti esterni hanno illustrato, separatamente, agli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS ed all'operatore Telecom Italia, le modalità generali di funzionamento del Modello e le assunzioni ad esso sottostanti, nell'ambito di un *Workshop*, tenutosi a Roma in data 14 giugno 2007.

A seguito del *Workshop,* gli operatori hanno inviato le osservazioni di carattere generale, riservandosi la facoltà di formulare valutazioni più dettagliate e puntuali all'esito di un attento esame del Modello. Gli uffici dell'Autorità, pertanto, nel mese di luglio 2007 hanno provveduto ad inviare agli operatori il Modello in formato *Excel*, seppure non nella sua versione integrale, in considerazione dei problemi che sarebbero potuti derivare da un eventuale utilizzo inappropriato dello stesso.

---

[4] Il fattore di annualizzazione con il metodo "*Annuity*" è il seguente:

$$\frac{r}{1-\frac{1}{(1+r)^t}}$$

dove:

- r: costo del capitale; e
- t: la vita utile del cespite.

[5] Il fattore di annualizzazione con il metodo "*Tilted'Annuity*" è il seguente:

$$\frac{(r-p)}{1-\left(\frac{1+p}{1+r}\right)^t}$$

dove:

- p: tasso di variazione dei prezzi.

Per $p = 0$, la formula della *Tilted Annuity* coincide con quella della standard *Annuity*.

[6] La formula utilizzata è la seguente:

$$\frac{(r-p_a)}{1-\left(\frac{1+p_a}{1+r}\right)^t}$$

Dove:

$$p_a = (1+q)\times(1+p)\times\left(\frac{1}{1+q\times z}\right)-1$$

- q: variazione dell'output;
- p: tasso di variazione dei prezzi
- z: percentuale dei costi fissi rispetto al totale dei costi dei cespiti.

Un ulteriore incontro con gli operatori si è tenuto a Roma il giorno 4 ottobre 2007. In tale occasione, l'Autorità ha invitato gli operatori a fornire i dati di *input* necessari per il funzionamento del Modello. Inoltre, a valle di tale riunione, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto una fitta corrispondenza con gli operatori, al fine di fornire non solo risposte alle numerose richieste di chiarimenti per la compilazione, ma anche spiegazioni di carattere generale relative all'impostazione del Modello.

Infine, gli uffici dell'Autorità hanno incontrato separatamente gli operatori che ne hanno fatto richiesta al fine di supportare questi ultimi nella risoluzione dei problemi riscontrati nella fase di adeguamento delle proprie informazioni con la struttura del Modello. In particolare, gli uffici dell'Autorità hanno incontrato:

i) la società Tiscali in data 22 ottobre 2007;

ii) le società Welcome Italia e Fastweb, separatamente, in data 24 ottobre 2007;

iii) le società Tele2 e BT Italia, separatamente, in data 25 ottobre 2007;

iv) la società Wind in data 28 novembre 2007.

Nel corso delle riunioni, ciascun operatore ha rappresentato in dettaglio le proprie richieste di modifica al Modello, la cui fattibilità è stata successivamente discussa dagli uffici dell'Autorità con il consulente ed il supervisore scientifico. A chiusura delle riunioni, gli operatori si sono impegnati a fornire all'Autorità i dati per il funzionamento del Modello.

Le principali questioni emerse nel corso degli incontri con gli operatori sono brevemente riassunte di seguito:

i. sostanzialmente tutti gli operatori hanno sottolineato che il Modello non riflette pienamente la propria architettura di rete. A tal riguardo l'Autorità ha ribadito che un modello è, in quanto tale, una versione semplificata della realtà e che, dovendosi lo stesso adattare a molteplici realtà diverse ed anche discordanti, non può riflettere fedelmente le caratteristiche di rete di un singolo operatore;

ii. alcuni operatori hanno osservato che il Modello non sembra prevedere un dimensionamento degli apparati in funzione della domanda. A tal riguardo, gli Uffici dell'Autorità hanno invece chiarito che il Modello considera la rete odierna dell'operatore, realizzata in previsione della domanda futura. Secondo l'impostazione del Modello, la rete raggiungerà un livello di efficienza tale da definire il decalage per le tariffe di terminazione, secondo un percorso di progressivo avvicinamento delle stesse tariffe, fino a pervenire alla simmetria . In sostanza, la rete da considerare è quella attuale, nella sua evoluzione naturale, e non già una eventuale rete, in tutto o in parte significativa, alternativa a quella esistente;

iii. il Modello rappresenta la rete di un operatore che, facendo ricorso al *local loop unbundling* (ULL), arriva con la propria infrastruttura allo stadio di linea della rete di TI. In tal senso, la versione preliminare del Modello non tiene in considerazione gli investimenti sostenuti dagli operatori per portare la fibra in prossimità degli utenti finali. Alcuni operatori (Fastweb e, in parte, BT Italia) hanno quindi richiesto una modifica del Modello, al fine di tenere conto dell'esistenza dei clienti rilegati in fibra e degli investimenti ad essi connessi (per esempio, gli apparati *catalyst*). L'inclusione di tali apparati determina naturalmente la necessità di apportare significative modifiche al Modello. A tale riguardo gli uffici dell'Autorità hanno invitato gli operatori a fornire informazioni circa gli apparati addizionali da tenere in considerazione, al fine di valutare – assieme ai consulenti esterni - le modalità per una eventuale inclusione nel Modello;

iv. alcuni operatori hanno richiesto che il Modello includa almeno una quota parte dei costi degli apparati di utente, ovvero gli elementi noti come *Customer Premises Equipment* (CPE), in quanto, a parere degli stessi, tali apparati includono costi che non sono *customer specific*. La motivazione addotta dagli operatori si basa sull'osservazione che, in conseguenza dell'evoluzione delle attuali architetture di rete, molte funzionalità precedentemente localizzate nelle centrali di commutazione sono già, o saranno in futuro, spostate verso l'utente. Inoltre, essi osservano che il costo di questi apparati non viene di fatto mai addebitato direttamente all'utente finale. Come è noto, si tratta di un argomento di forte dibattito, riconducibile alla più ampia discussione relativa alla definizione di un nuovo perimetro per le parti *core* ed *access* della rete, che sia valido per le architetture di rete di nuova generazione. Si osservi, in tal senso, che nelle reti tradizionali tale confine viene individuato nella cartolina d'utente (*line card*, con quest'ultima inclusa nella componente di accesso). Ciò in quanto si imputano alla parte accesso i costi variabili con il numero dei clienti ed alla parte trasporto quelli variabili solo in relazione al traffico. Nella predisposizione del Modello, il consulente si è inizialmente attenuto a tale impostazione, per cui i costi di terminazione sono imputati solo agli elementi inclusi nella parte *core* della rete.

Tuttavia, nel caso di reti di nuova generazione, questa definizione può determinare ambiguità circa l'opportunità di includere o meno nella rete di trasporto determinati apparati ed infrastrutture, come CPE, fibra e apparati connessi. La discussione assume un significato più ampio di quello strettamente connesso alla definizione della tariffa di terminazione.

Con riferimento al procedimento in esame, si anticipa fin d'ora che, l'Autorità, al fine di garantire la massima coerenza metodologica con quanto stabilito nell'ambito dei procedimenti in deroga, ha ritenuto necessario riconoscere un costo addizionale attribuibile agli apparati CPE, HAG e *catalyst*, per quegli operatori cui tali costi sono stati riconosciuti all'esito del procedimento di deroga.

Infine, in data 19 novembre 2007, gli Uffici dell'Autorità, hanno incontrato l'operatore Telecom Italia il quale, pur avendo fornito informazioni necessarie per la costruzione del Modello, ha dichiarato di non ritenere opportuno produrre elaborazioni del Modello a partire dai dati dell'azienda, tenuto conto delle notevoli differenze della propria infrastruttura.

3. L'attività di interlocuzione con gli Uffici della Commissione europea

In data 2 ottobre 2007 i funzionari degli Uffici competenti dell'Autorità, assieme al consulente scientifico, hanno illustrato il Modello nelle sue linee generali agli uffici della Commissione europea (DG InfoSoc), richiamandone le caratteristiche di fondo e le finalità.

Nel corso della discussione, sono stati esaminati gli elementi di base del Modello, la cui adozione da parte dell'Autorità rappresenta una novità assoluta nel panorama regolamentare europeo, e la cui applicazione determinerà una integrazione e modifica a quanto stabilito all'art. 40 della delibera 417/06/CONS.

L'interlocuzione con gli Uffici della Commissione europea (in particolar modo con la DGInfoSoc) è stata costante e, da ultimo a dicembre 2007, il Direttore generale DGInfoSoc, dottor Fabio Colasanti, ha invitato l'Autorità a comunicare le tariffe di terminazione degli operatori alternativi, anche alla luce del lavoro effettuato in sede ERG.

4. Il dibattito in sede ERG

Nell'ambito delle attività internazionali, la Commissione Europea ha richiesto all'ERG di individuare un approccio armonizzato a livello europeo volto alla determinazione delle tariffe di terminazione di un operatore alternativo efficiente. A tal fine, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro (IRG FT PT, *Fixed Termination Tariff Project Team*), coordinato dall'AGCOM, il cui compito è quello di valutare pro e contro di tutte le opzioni percorribili, incluso l'utilizzo di un modello per la determinazione dei costi di un operatore alternativo efficiente.

A tal riguardo, la società *Europe Economics*, su invito dell'Autorità, ha presentato il Modello sviluppato per l'Italia, nelle sue linee generali, all'IRG FT PT in occasione della riunione tenutasi a Lisbona a fine agosto 2007. A seguito di tale presentazione, i membri del gruppo IRG sono stati invitati a fornire la propria opinione circa l'opportunità di utilizzare un modello BU LRIC per la determinazione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi e, più in dettaglio, circa la validità delle assunzioni alla base del modello sviluppato per l'Italia da *Europe Economics*.

Le posizioni emerse non sono risultate omogenee. Come prevedibile, le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) che già da tempo hanno adottato un sistema di reciprocità delle tariffe tra operatori alternativi ed *incumbent* si sono mostrate poco interessate al Modello, se non addirittura contrarie al suo utilizzo. Dal loro punto di vista, infatti, non solo non sarebbe necessario ricorrere ad un modello per raggiungere la reciprocità, ma la corretta predisposizione di un modello in grado di riflettere diverse architetture di rete richiederebbe un impiego eccessivo di tempo e risorse, sia per il regolatore, sia per gli operatori.

Di diversa opinione sono state altre ANR che, pur non ritenendo strettamente necessaria l'adozione di un modello, ne riconoscono l'utilità, in quanto ritengono che lo stesso possa comunque costituire un valido strumento di controllo dei costi degli operatori alternativi,da parte del regolatore.

Infine, le ANR che si sono mostrate più interessate all'eventuale adozione di un modello, hanno richiesto di poterlo preliminarmente analizzare in dettaglio e di poter conoscere i risultati che la sua applicazione produce in Italia, al fine di condividerne l'impostazione e, quindi, promuoverne eventualmente l'utilizzazione.

5. La versione finale del Modello

5.1 Le attività svolte, con l'ausilio dei consulenti esterni

A seguito delle riunioni tenutesi nel mese di ottobre, hanno fornito i dati da utilizzare come input del Modello i seguenti operatori: BT Italia, Eutelia, Tiscali, Tele2, Welcome Italia e Fastweb.

Nei giorni 15 e 16 novembre 2007, si è svolto a Londra un incontro tra gli Uffici competenti dell'Autorità ed il consulente *Europe Economics*, al fine di testare il funzionamento del Modello alimentato con i dati forniti dagli operatori.

In questa sede, si è constatato che, in alcuni casi, gli operatori hanno fornito dati non completi o che appaiono poco plausibili (ad es. previsione di decrescita della domanda di servizi *broadband*) ed, in altri casi, hanno modificato i valori di *default* del Modello (per es. i costi degli apparati), senza però fornire alcuna valida giustificazione. Si è, pertanto, provveduto a completare i dati mancanti, utilizzando proiezioni di dati passati ed, in certi casi, a ripristinare i valori di *default* del Modello.

Altri interventi volti a validare i dati sono stati i seguenti:

i) Dal momento che l'architettura di rete utilizzata dal Modello non necessariamente riflette la reale architettura di rete degli operatori alternativi, si è verificato che in alcune "*Cluster Locations*" non venisse aggregato alcun traffico, in quanto il Modello, configurando la rete di un operatore efficiente, connette automaticamente ciascuna "*Location*" con la "*Cluster Location*" più vicina (associata a un SGT di TI). Tuttavia, tale "*Cluster Location*" non sempre coincide con i nodi effettivi di un operatore. Di conseguenza, gli operatori hanno fornito i dati relativi al numero ed alla lunghezza dei *link* di interconnessione, includendo anche quei *link* considerati "inefficienti". Dal momento che l'inclusione di questi *link* comporta costi non giustificabili in un modello BU LRIC, si è ritenuto opportuno rimuovere, per tutti gli operatori, quelle *Cluster Locations* nelle quali non viene aggregato traffico.

ii) Una volta posizionate le "*Cluster Locations*" in prossimità degli SGT di Telecom Italia, si è ritenuto opportuno ricalibrare i *link* di interconnessione sulla base dei volumi di traffico effettivamente raccolti da ciascun nodo. In particolare, a tutti i *link* di interconnessione è stata attribuita una capacità di 2 Mbps ed il loro numero è stato dimensionato (attraverso una formula ingegneristica) servendosi di un fattore di utilizzazione del 70% per *link*.

iii) Per ragioni analoghe, anche i dati relativi alla lunghezza dei *link* di interconnessione sono stati rivisti sulla base della topologia del Modello.

iv) Infine, è stato osservato che per molti operatori i dati inseriti nel foglio "*Top Locations*", relativi ai *link* di interconnessione, non sembravano coerenti con l'ammontare di dati trasportati. Si è perciò proceduto a stimarli in base al traffico effettivamente trasportato.

Una volta effettuate queste correzioni, si è proceduto a far girare il Modello, al solo fine di testare la completezza e la "tenuta" del Modello stesso, e non già di produrre risultati per il *glide path*.

In tal senso si è registrato un processo di reciproco adattamento: dei dati forniti dagli operatori al modello individuato e di quest'ultimo alla effettiva realtà del mercato italiano.

Da questo ultimo punto di vista gli Uffici dell'Autorità – anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dagli operatori – hanno provveduto a rivedere in parte le ipotesi inizialmente adottate, sia per quanto riguarda l'architettura di rete, sia per il livello di efficienza, così da garantire una maggiore rispondenza del Modello alla realtà degli operatori italiani.

Nell'ambito dello stesso incontro con il consulente, i funzionari dell'Autorità hanno poi proceduto a condurre la cosiddetta "*sensitivity analysis*", cioè a verificare l'effetto del cambiamento di alcuni parametri (per es. costo del capitale, metodo di ammortamento) sui risultati del Modello. Le prove condotte hanno dimostrato che, pur rendendosi necessarie ulteriori e più dettagliate verifiche, i risultati appaiono coerenti con le modifiche dei parametri.

Infine, tenuto conto della particolare configurazione della rete di taluni operatori, si è valutata una soluzione che tenga in conto i costi sostenuti per i clienti in fibra. In tal senso, è stata predisposta una versione del Modello che tiene conto - separatamente – dei clienti in fibra.

5.2 Le ulteriori attività degli uffici dell'Autorità

A seguito dell'incontro con EE, gli uffici dell'Autorità hanno condotto ulteriori verifiche sui dati degli operatori ed hanno inserito nel Modello i dati inviati da Wind in data 13 dicembre 2007.

Il Modello, in definitiva, è stato popolato dai dati forniti da tutti gli OLO notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS ad eccezione di Colt, Equant Italia, Metropol Access Italia e Multilink, i quali hanno fornito dati incompleti e comunque insufficienti a consentire una corretta ed affidabile applicazione del Modello alle loro specifiche realtà aziendali.

Nel tenere conto di alcune delle osservazioni avanzate dagli operatori, come già anticipato, gli Uffici dell'Autorità hanno apportato alcune modifiche a determinati parametri inizialmente utilizzati, in sede di mera verifica di funzionamento del Modello.

Innanzitutto, gli Uffici hanno modificato i valori iniziali del WACC, utilizzando i valori del WACC calcolati nell'ambito dei procedimenti in deroga per gli operatori Fastweb, BT Italia, Tele2 e Tiscali mentre, per tutti gli altri operatori, si è deciso di utilizzare il valore minimo tra quelli disponibili.

Gli Uffici dell'Autorità, inoltre, anche in virtù delle indicazioni del supervisore scientifico, hanno ritenuto più corretto utilizzare come metodologia di ammortamento la terza opzione prevista dal Modello, cioè la *Adjusted Tilted Annuity*, in quanto si tratta dell'unica metodologia che consente di tenere in considerazione gli effetti che eventuali variazioni dell'*output* nel tempo producono sul capitale impiegato e, di conseguenza, sulla quota di ammortamento.

Gli Uffici hanno poi svolto ulteriori analisi di sensitività che prevedono di far variare, *ceteris paribus*, i parametri del Modello per valutarne l'impatto sui risultati finali.

A seguito di queste elaborazioni, si è proceduto, ad esempio, a modificare la lunghezza dei *link* di interconnessione per tutti gli operatori, stimando un valore medio ottenuto in base ai dati forniti dagli stessi.

In data 19 dicembre 2007, l'Autorità ha concluso i procedimenti in deroga ex art. 40, comma 4, della delibera n. 417/06/CONS stabilendo, con riferimento agli operatori Fastweb, BT Italia e Tiscali, i seguenti valori per la tariffa massima di terminazione applicabili dalla data di istanza di deroga fino al 30 giugno 2007:

- Fastweb: 2.60 centesimi di Euro al minuto (€ cent/min)
- BT Italia: 2.28 € cent/min
- Tiscali: 2.24 € cent/min

Tali valori sono stati considerati come punto di partenza per la definizione del nuovo *glide path* che gli Uffici dell'Autorità devono stabilire relativamente agli operatori beneficiari della deroga.

I valori di partenza che sono stati utilizzati per l'applicazione del Modello e la definizione del *glide path*, pertanto, sono i seguenti:

- per gli operatori Fastweb, BT Italia e Tiscali, rispettivamente 2.60, 2.28 e 2.24 € cent/min, così come stabilito all'esito dei procedimenti in deroga;
- per tutti gli altri operatori 1,54 € cent/min, ossia il valore previsto nella delibera n. 417/06/CONS.

Una volta definiti i valori di partenza del *glide path*, si è proceduto ad applicare il Modello così da calcolare la tariffa di terminazione di ciascun operatore dal 1° luglio per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 al fine di verificare in quale anno si realizzi la convergenza verso un unico valore. E' così risultato che il 2010 rappresenta il momento in cui si perviene ad una sostanziale simmetria tra le tariffe massime di terminazione di tutti gli OLO. Infatti, i valori ottenuti sono risultati sostanzialmente in linea tra loro, nonché prossimi ad un valore che è risultato inferiore a quanto originariamente definito, per il 2010, dalla delibera n. 417/06/CONS (0.69 € cent/min).

Al di là delle modeste differenze registrate per l'anno 2010, si è proceduto a calcolare un valore unico per lo stesso anno, utilizzando la media aritmetica dei valori scaturiti dal Modello. La scelta di ricorrere alla media aritmetica semplice e non, ad esempio, alla media ponderata sulla base della dimensione dell'operatore in termini di quote di mercato, si giustifica in quanto la seconda scelta non avrebbe rispecchiato in maniera equilibrata i diversi modelli di *business* e di architettura di rete dei vari operatori presenti sul mercato, riflettendo in sostanza i risultati ottenuti per gli operatori di maggiore peso[7].

Ciò premesso, al fine di garantire, come richiesto dalla Commissione europea, una piena simmetria tra tutte le tariffe di terminazione, inclusa quella dell'operatore TI, si rende necessario stabilire che anche a quest'ultimo si applichi il valore di 0,57 € cent/min al 1° luglio 2010.

A questo punto, definiti i valori di partenza fino al 30 giugno 2007 – ossia quelli stabiliti dai procedimenti in deroga, oltre quello previsto dalla delibera 417/06/CONS – ed il valore di arrivo al 1° luglio 2010, si possono utilizzare due percorsi per definire i valori del *glide path*, la cui durata è stabilita quindi in quattro anni, rispetto ai cinque previsti dalla menzionata delibera.

Un primo percorso consiste nel calcolare le tariffe di terminazione per i vari operatori alternativi notificati per gli anni 2007, 2008, e 2009 utilizzando i tassi di variazione annuali ottenuti dal Modello. Nel realizzare tale calcolo, si pone la necessità di garantire una coerenza metodologica con quanto stabilito nell'ambito dei c.d. procedimenti in deroga, ossia è opportuno prevedere che i due approcci vengano tra loro resi compatibili per garantire che non vi siano eccessive discontinuità nella dinamica delle tariffe di terminazione.

Per questa ragione, nell'applicazione del Modello, sono stati presi in considerazione elementi valutati nell'ambito dei procedimenti in deroga i quali necessariamente non erano previsti nella versione iniziale del Modello stesso. In particolare, ai fini di una continuità metodologica, si è proceduto a:

i) utilizzare il *mark-up* applicato nei procedimenti in deroga, con il quale si è riconosciuto agli OLO un valore addizionale a quello della tariffa di terminazione, così da tenere conto di ciò che nella letteratura economica viene definito il "costo della concorrenza". Tale costo, sebbene temporaneo, non può, infatti, non essere preso in considerazione per gli anni successivi al 2006 (anno delle deroghe), ed anche per gli OLO notificati che non hanno ottenuto o richiesto la deroga. Pertanto tale elemento è stato considerato anche nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'uso del Modello e, in particolare, è stato applicato a tutti gli OLO un *mark-up* sui costi totali attribuibili alla terminazione. In quanto elemento di costo temporaneo e da diluire nel tempo, il *mark–up* è stato applicato in maniera decrescente negli anni, ossia in una quota che – a partire dal 2007 – risulta pari al 75%, 50%, 25% e 0% del valore dello stesso stabilito per l'anno iniziale del *glide path*[8].

ii) per i soli operatori cui è stato riconosciuto all'esito del procedimento di deroga un costo addizionale attribuibile a specifici elementi di rete, si è reso necessario tenere conto dell'incidenza sui costi di terminazione del costo di tali elementi, anche in questo caso non contemplato nella versione iniziale del Modello. In particolare, si tratta del costo degli apparati HAG/CPE, dei quali una quota parte è stata riconosciuta dalle risultanze dei procedimenti in deroga. In quanto misura

[7] Ai fini del calcolo della suddetta media non è stato, tuttavia, incluso nel computo il valore della tariffa di terminazione di Welcome risultante dal Modello, in quanto – date le dimensioni di mercato che anche al 2010 si prevede caratterizzeranno questo operatore – si ottengono risultati che riflettono in misura preponderante il valore delle economie di scala e che risultano distanti da quelli che dovrebbero caratterizzare la realtà di un operatore efficiente che opera sull'intero territorio italiano da almeno dieci anni, con una dimensione di clientela adeguata.

[8] Al fine di incentivare una accelerazione nel percorso di efficienza degli operatori alternativi, l'Autorità ha valutato, tuttavia, opportuno che il *mark up* – stabilito nella misura del 25% nell'ambito dei procedimenti in deroga – fosse ridotto al 20% quale base di partenza da considerare ai fini del *glide path* .

temporanea e da diluire nel tempo, l'inclusione di tali costi è stata effettuata in maniera decrescente negli anni, anche in questo caso con una discesa progressiva dal 2007 al 2010 (75%, 50%, 25% e 0% del valore applicato nell'ambito dei procedimenti in deroga).

L'utilizzo della suddetta metodologia produce come risultato un *glide path* caratterizzato da una riduzione delle tariffe di terminazione che risulta inizialmente più contenuta, per poi decrescere in modo decisamente più marcato nell'ultimo anno di riferimento (2009-2010). Pertanto, in tal modo, si definisce un andamento del *glide path*, che differisce in modo significativo da quello indicato nella delibera n. 417/06/CONS.

Un percorso alternativo conduce a prevedere, ferma restando la necessità di coerenza con le risultanze dei procedimenti in deroga, una dinamica di riduzione delle tariffe di terminazione costante nel tempo, ossia di carattere lineare, come di consueto si verifica nel caso dei processi di riduzione programmata di prezzi e tariffe sottoposte a regolamentazione. Una discesa più graduale delle tariffe di terminazione risulta, peraltro, più sostenibile nel medio periodo: in primo luogo, per gli operatori alternativi i quali, altrimenti, si troverebbero a fronteggiare una drastica riduzione della loro tariffa di terminazione da un anno all'altro.

Per tali considerazioni, l'Autorità propone di adottare il secondo dei percorsi descritti, che si traduce nei valori delle tariffe di terminazione illustrati nella sottostante Tabella 1.

Tabella 1: Valori del *glide path* (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo)

	Fastweb	Wind	BT Italia	Tiscali	Tele2	Eutelia	Altri operatori
1/07/2007	*2,01*	*1,90*	*1,78*	*1,76*	*1,45*	*1,25*	*1,25*
1/07/2008	*1,53*	*1,44*	*1,38*	*1,36*	*1,15*	*1,02*	*1,02*
1/07/2009	*1,05*	*1,01*	*0,97*	*0,97*	*0,86*	*0,80*	*0,80*
1/07/2010	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*

Ad integrazione di quanto esposto nella Tabella 1, è necessario precisare che la voce "Altri operatori" considera gli operatori Colt, Equant Italia, Metropol Access Italia, Multilink e Welcome per i quali, per le ragioni descritte, non è stato possibile ottenere valori significativi e si è, quindi, ritenuto opportuno applicare i valori ottenuti per l'operatore Eutelia, ossia i valori minori tra quelli presenti in Tabella[9]. Peraltro, si osserva che le caratteristiche strutturali degli operatori in questione (dimensioni di clientela, tipologia di rete) sembrano essere maggiormente assimilabili a quelle di Eutelia rispetto a quelle che contraddistinguono gli altri operatori considerati in Tabella.

Per quanto riguarda, infine, gli operatori Wind e Tele2, l'applicazione del Modello, secondo l'approccio metodologico descritto, determina un risultato che può apparire in contrasto con i valori della tariffa di terminazione 2006 (1,54 centesimi di euro/minuto).

[9] I risultati forniti dal Modello con riferimento a Welcome non sono significativi e, sia Welcome che gli altri quattro operatori – i quali hanno fornito dati incompleti e insufficienti tali da non consentire un popolamento del Modello – presentano caratteristiche di rete e/o bacino di utenza alquanto diversi rispetto a quelli che contraddistinguono un operatore infrastrutturato, presente sull'intero territorio nazionale. Inoltre, nella voce "altri operatori" si dovrà tenere conto dell'esito del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera 417/06/CONS, al momento in corso.

Nel caso di Wind, si ottiene una tariffa massima di terminazione per l'anno 2007 superiore a quella del 2006. In altri termini, solo nel caso di questo operatore si avrebbe che, limitatamente ad un anno, il *glide path* comporta un incremento, anziché un decremento della tariffa di terminazione. Tale situazione è del tutto coerente con la variante metodologica che si introduce con il passaggio dall'anno 2006 - per il quale i valori sono stati ottenuti in base alla *delayed reciprocity* ed alle innovazioni metodologiche introdotte dai procedimenti in deroga - all'anno 2007, per il quale, invece, le tariffe di terminazione sono il risultato dell'applicazione di un Modello ingegneristico-economico[10].

In effetti, l'architettura di rete, il grado di infrastrutturazione ed il modello di business di Wind risultano assimilabili a quelli degli operatori infrastrutturati che hanno ottenuto la deroga per il 2006 e il Modello conferma l'omogeneità tra Wind ed il principale degli operatori alternativi. E si può osservare che, alla fine, gli esiti del Modello appaiono in linea con la realtà del mercato dell'accesso italiano negli ultimi quattro anni, in cui Wind risulta l'operatore alternativo con il maggior numero di linee di accesso diretto, seguito, sia pure a poca distanza, da Fastweb (vedi Figura 1).

Nel caso di Tele2, dall'esercizio condotto emerge che la tariffa del 2007 si colloca al di sotto del valore 2006, ma è superiore a quella di altri operatori che non hanno richiesto od ottenuto deroga per il 2006. Anche in questo caso, l'esito dell'applicazione del Modello appare riflettere la particolare evoluzione di Tele2, che – connotandosi sempre più come operatore infrastrutturato (cfr Figura 1) – tende a distinguersi dal resto degli altri operatori, assumendo un profilo maggiormente vicino a quello di operatori come Tiscali.

Figura 1: Numero di linee in accesso diretto

[10] Con le richiamate integrazioni necessarie a garantire – comunque – che la transizione da una metodologia all'altra non produca effetti insostenibili per le imprese.

LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In data 9 aprile 2008, la Commissione Europea ha inviato all'Autorità la lettera di commenti relativa al documento sottoposto a consultazione, notificato alla Commissione in data 6 febbraio 2008.

Nella lettera di commenti, la Commissione innanzitutto esprime il proprio apprezzamento all'Autorità per aver sviluppato un modello di costo per il calcolo delle tariffe di terminazione degli OLO, nonché per il valore finale del *glide path* che risulta inferiore a quello definito dall'Autorità nella sua precedente notifica.

La Commissione ha, inoltre, avanzato all'Autorità alcune osservazioni, riportate brevemente di seguito, relative sia ai valori di partenza del *glide path*, sia all'inclusione nei costi di terminazione di un *mark-up* connesso ai c.d. "costi della concorrenza" e dei costi relativi agli apparati d'utente (i c.d. HAG e CPE).

Per quanto riguarda gli elevati valori di partenza del *glide path* autorizzati per alcuni operatori e le conseguenti asimmetrie presenti nel primo e nei seguenti valori del *glide path*, la Commissione osserva che tali valori "*potrebbero non essere giustificati da oggettive differenze di costo al di fuori del controllo degli operatori in questione*".

Per quanto riguarda l'inclusione di un *mark-up* relativo ai costi della concorrenza, la Commissione osserva che il fatto che un operatore sia entrato sul mercato successivamente ad altri può giustificare il riconoscimento di una più elevata tariffa di terminazione per un certo periodo di tempo, ma tale riconoscimento non sarebbe giustificato in un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire ad un operatore di adattarsi alle condizioni del mercato e divenire efficiente.

Per quanto riguarda l'inclusione del costo degli HAG e dei CPE, la Commissione esprime il proprio dubbio circa la correttezza dell'imputazione di tali costi al servizio di terminazione vocale e osserva che la proposta dell'Autorità di eliminarli al termine del *glide path* sembra suggerire che la stessa Autorità non li consideri come un costo direttamente attribuibile al servizio di terminazione.

La Commissione nota – conclusivamente - che il livello di asimmetria delle tariffe di terminazione in Italia risulta superiore rispetto agli altri paesi europei ed invita l'Autorità a dimostrare che i diversi ed alti valori di partenza dei *glide path* e le asimmetrie proposte sono in linea con il principio di efficienza economica prospettica.

LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

L'Autorità, con riferimento agli elevati valori di partenza del *glide path*, osserva in primo luogo che questi valori sono stati ottenuti all'esito di procedimenti istruttori (le c.d. "deroghe") particolarmente accurati e complessi, che hanno peraltro dato luogo ad un intenso confronto, anche in contraddittorio, con gli operatori. In tal senso, nel corso di tali procedimenti, si sono esaminati i dati contabili presentati dagli operatori, nonché i documenti tecnici comprovanti natura e livello dei costi indicati dagli operatori, per un'analisi attenta da parte degli Uffici dell'Autorità, che ha considerato anche analoghe esperienze internazionali, ad esempio in relazione alla possibilità di riconoscere parte dei costi degli apparati d'utente.

In secondo luogo, l'Autorità ribadisce che la scelta di utilizzare tali valori quale base di partenza per il *glide path* è stata dettata dalla necessità di assicurare continuità metodologica con quanto stabilito nell'ambito dei c.d. procedimenti in deroga, dal momento che, in tale occasione, l'Autorità ha provveduto a chiarire, anche integrandolo, l'approccio per la definizione della tariffa di terminazione di un operatore alternativo, a cominciare dalla individuazione del perimetro dei costi da imputare al servizio di terminazione. Per questa ragione, nell'applicazione del Modello, sono stati presi in considerazione alcuni elementi valutati nell'ambito dei procedimenti in deroga, che non erano considerati nella versione iniziale del Modello stesso.

In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento di un *mark-up* riconducibile alla necessità di consentire agli operatori alternativi di recuperare i cosiddetti "costi della concorrenza", l'Autorità osserva che tali costi sono costi non recuperabili (*sunk costs*) che, a differenza dell'*incumbent*, gli operatori alternativi devono sostenere per avviare le attività, investire nella copertura della rete ed affermare il proprio marchio. A parere dell'Autorità, pertanto, si tratta di elementi di costo giustificati da oggettive differenze di costo al di fuori del controllo degli operatori alternativi, in quanto connaturati alle condizioni stesse di sviluppo della concorrenza nel mercato di rete fissa, ove permane una fondamentale asimmetria a vantaggio dell'ex monopolista, particolarmente evidente nel caso del mercato italiano.

In tal senso, l'Autorità, così come ha fatto nell'ambito dei procedimenti in deroga, ha considerato che i nuovi entranti operano in un contesto caratterizzato dall'assenza di infrastrutture alternative (reti via cavo), dalla presenza di un soggetto in posizione dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse e, quindi, da una forte incertezza circa il rendimento futuro degli investimenti effettuati. Il riconoscimento di tali costi deve, pertanto, ritenersi una misura asimmetrica temporanea rivolta a sostenere la concorrenza basata sulle infrastrutture, in un ambiente ancora caratterizzato dall'esistenza di forti squilibri competitivi.

A parere dell'Autorità, la misura è idonea a produrre benefici strutturali di lungo periodo, connessi alla permanenza sul mercato di un numero significativo di operatori infrastrutturali, quali, ad esempio, una riduzione dei prezzi e una maggiore varietà dei prodotti e dei servizi offerti, oltre ad una maggiore possibilità di scelta da parte di consumatori ed utenti finali. In altri termini, il concetto di "costo della concorrenza" è direttamente riconducibile al concetto di "concorrenza dinamica", ampiamente consolidato nella letteratura economica, con riferimento alle industrie – quale quella delle telecomunicazioni – interessate da processi di innovazione tecnologica particolarmente intensi.

La scelta di utilizzare una sorta di *mark-up* è, poi, giustificata dal fatto che - nelle contabilità sottoposte all'Autorità nel corso dei procedimenti in deroga - i costi non recuperabili risultano variamente classificati dai diversi operatori (come costi di avviamento, di attivazione, acquisizione e gestione clientela, costi di marketing e promozione del prodotto). Per questa ragione, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare questi costi come *mark-up* sui costi di rete. Il *mark-up* è stato determinato in modo da tenere conto dell'incidenza media dei costi non recuperabili sul costo della terminazione risultante dalle contabilità analizzate. Tenuto conto che nell'ambito dei procedimenti in deroga l'Autorità ha stimato il *mark-up* nella misura del 25% dei costi di rete, in fase di applicazione del modello il valore del *mark-up* è stato ridotto progressivamente, in quanto misura temporanea, così da prevederne l'azzeramento al termine del periodo.

Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione circa la correttezza dell'imputazione dei costi degli apparati HAG e CPE al servizio di terminazione vocale, l'Autorità osserva che, anche in questo caso, la scelta di riconoscere questi costi è stata dettata innanzitutto dall'esigenza di garantire continuità metodologica con quanto deciso nell'ambito dei procedimenti in deroga.

Nel merito, si osserva poi che, nell'ambito dei procedimenti in deroga, l'Autorità, sulla base delle contabilità presentate dagli operatori, ha valutato quali elementi di costo possano rientrare nel perimetro contabile del servizio di terminazione. Per gli operatori che utilizzano tecnologie VoIP, l'Autorità ha valutato che gli apparati installati in sede di utente, denominati a seconda dell'operatore o della tipologia di utenza CPE (*Customer Premises Equipment*), HAG (*Home Access Gateway*) o IAD (*Integrated Access Device*), svolgono funzioni in parte riconducibili a servizi a traffico essendo le stesse funzioni che nell'architettura di rete di Telecom Italia vengono svolte nel nodi di centrale denominato "Stadio di Linea" (SL) e che sono remunerate dal prezzo del servizio a traffico di terminazione[11].

---

[11] In base al principio contabile della causalità i costi relativi a tali apparati non dovrebbero essere attribuibili ai servizi a traffico, in quanto si tratta di costi riconducibili all'attestazione del cliente.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione e quindi di garantire agli operatori nuovi entranti che hanno adottato tecnologie VoIP il riconoscimento dei costi sostenuti, l'Autorità ha ritenuto opportuno riconoscere una quota parte del costo degli apparati di utente, relativa alle funzioni di segnalazione, in quanto appartenente al perimetro dei costi del servizio di terminazione[12]. Tale quota parte, sulla scorta dell'analisi della documentazione fornita dagli operatori nell'ambito dei procedimenti in deroga, è stata stimata dall'Autorità come percentuale del costo degli apparati in sede d'utente. Pertanto, è stata riconosciuta come componente di costo della terminazione agli operatori Fastweb, BT Italia e Tiscali che di tali apparati si avvalgono per evitare che sorgesse una discriminazione rispetto agli operatori che non utilizzano tali apparati, per i quali i costi associati alle funzionalità di segnalazione vengono riconosciuti.

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione secondo cui la proposta dell'Autorità di eliminare i costi in esame al termine del *glide path* sembrerebbe suggerire che la stessa Autorità non li consideri come un costo direttamente attribuibile al servizio di terminazione vocale, l'Autorità osserva che, nel modello l'inclusione di tali costi, è stata effettuata in maniera decrescente negli anni, anche in questo caso con una discesa progressiva dal 2007 al 2010 (75%, 50%, 25% e 0% del valore applicato nell'ambito dei procedimenti in deroga), per due ordini di motivi:

- è verosimile ritenere che, col passare del tempo, il costo di tali apparati diminuisca sensibilmente, per via delle più elevate economie di scala legate alla loro maggiore diffusione, nonché per le riduzioni di costo associate ai progressi tecnologici nella loro produzione;

- in una logica prospettica di sviluppo di reti di nuova generazione e servizi *triple* e *quadruple play* l'incidenza sui costi totali di tali apparati, rappresentata dalle funzionalità legate al solo servizio di telefonia vocale, tenderà a ridursi drasticamente, fino sostanzialmente ad azzerarsi.

Infine, con riferimento all'invito rivolto dalla Commissione all'Autorità a dimostrare che i diversi ed elevati valori di partenza dei *glide path* e le asimmetrie proposte sono in linea con il principio di efficienza economica prospettica, l'Autorità – nel ribadire che tali valori sono stati ottenuti sulla base di procedimenti particolarmente accurati ed approfonditi dal punto di vista tecnico economico e contabile - riconosce che tali valori possano apparire non in linea con il principio di efficienza economica statica, ovvero di sola minimizzazione dei costi. Tuttavia, l'Autorità evidenzia e ribadisce che la letteratura economica sull'efficienza dinamica in un contesto competitivo ha dimostrato che valutazioni relative all'efficienza prospettica, quali una futura riduzione dei prezzi o l'introduzione di servizi innovativi, possono rendere necessario che il livello dei prezzi si discosti temporaneamente da quello dei costi[13]. Queste considerazioni sono state riprese da un recente documento dell'ERG proprio a proposito delle tariffe di terminazione[14]. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene che i valori iniziali del *glide path* e le asimmetrie da esso scaturenti siano in linea con il principio di efficienza economica prospettica.

[12] Si precisa che tali funzioni, nella rete di Telecom Italia, corrispondono alla segnalazione SIP/H.323 che viene scambiata tra la centrale SL e la centrale SGU.

[13] Motta M. "*Competition policy: Theory and Practice*", Cambridge University Press, 2004, p.45.

[14] "*Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates*" ERG (07) 83, pag. 6.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI RELATIVE ALLA SCELTA DEL MODELLO LRIC

A parere di alcuni operatori (BT, Brennercom e Wind) la scelta dell'Autorità di adottare un modello LRIC comporta una discriminazione tra i principi contabili adottati per gli operatori alternativi e quelli adottati per *l'incumbent*, per il quale un modello LRIC non è mai stato implementato, nonostante fosse previsto sin dalla delibera n. 152/02/CONS.

Altri operatori (Alpikom, BT e Fastweb) osservano che la metodologia LRIC, non tenendo conto degli investimenti passati, non garantisce la remunerazione degli investimenti effettivamente sostenuti; a parere di BT e Fastweb da questo punto di vista un modello LRIC risulta più adatto a descrivere i costi di una rete già ammortizzata, come quella di Telecom Italia.

BT e Tiscali evidenziano anche una serie di criticità per quanto riguarda l'adozione di una rete NGN a base del modello. Si tratta infatti di un'ipotesi di architettura di rete lontana dalla realtà degli operatori, basata su costi *standard* bassi e su modelli di efficienza più stringenti di quelli imposti all'*incumbent* nel definirne la contabilità regolatoria. Richiedendo agli operatori alternativi un livello di efficienza assai più stringente di quello imposto all'operatore dominante, viene di fatto imposto un obbligo non proporzionale al problema competitivo sotteso. Inoltre, BT sottolinea che, al momento, nessun operatore ha una rete "*full* NGN" e ciò dimostrerebbe che il modello sia avulso dalla realtà degli operatori alternativi. A tal riguardo, Alpikom e Tele2 osservano che il modello LRIC ipotizzato presenta forti rigidità e, in particolare, non tiene conto delle variazioni dei costi degli operatori a seguito del *roll-out* di rete. Secondo Tele2, il modello LRIC dovrebbe tenere conto delle caratteristiche proprie di ogni operatore e quindi dell'infrastruttura, della clientela, del modello di business e della data di ingresso sul mercato.

Osservazioni simili sono state avanzate da Vodafone, la quale sostiene che l'adozione di un modello BU-LRIC non consente di misurare correttamente i costi rilevanti (costi di ricerca, di negoziazione, di migrazione tecnologie, etc.) e di tenere conto dell'esistenza di una pluralità di architetture di rete. Il modello così definito, inoltre, non rappresenta correttamente le modalità di investimento di un operatore nuovo entrante, che - in presenza di uno scenario di mercato incerto - realizza i propri investimenti gradualmente, talvolta a discapito dell'efficienza. Per tali motivi, Vodafone ritiene che un modello LRAIC *Top-Down* sarebbe stato preferibile. Vodafone evidenzia che il modello esclude la presenza di risorse di rete caratterizzate da indivisibilità o da elevate specificità (rete di cavidotti, fibra, apparati di rete); ciò comporta un abbattimento del valore di mercato di queste risorse, una volta che siano state acquistate. In particolare, il modello assume che tutte le attività di rete possano essere acquisite in funzione della domanda di un anno e dismesse successivamente qualora non più necessarie; ciò porta ad una sottostima dei costi sostenuti da un operatore nuovo entrante. Considerando l'aleatorietà nelle previsioni di domanda, questi problemi possono risultare amplificati.

Al contrario, Wind apprezza l'impegno dell'Autorità nella definizione, prima in Europa, di un modello a costi incrementali di lungo periodo. Wind riconosce che il modello di costo BU LRAIC sviluppato da *Europe Economics* per conto dell'Autorità conduca a risultati di base condivisibili in termini di sussistenza di asimmetrie tra gli OLO e Telecom Italia, nonché di asimmetrie tra gli OLO più infrastrutturati e gli altri; in particolare, Wind concorda con i valori assegnategli dall'Autorità. Wind evidenzia tuttavia che, anche in considerazione della metodologia di costo attualmente applicata da Telecom Italia, il modello che meglio rappresenterebbe i reali costi degli operatori alternativi e le differenze infrastrutturali tra loro esistenti sarebbe un modello a costi storici pienamente distribuiti.

TI osserva che il modello proposto dall'Autorità esclude la possibilità di stimare i costi di un operatore che sta realizzando reti in grado di supportare offerte *triple play.* TI osserva che gli operatori che hanno perseguito tale scelta tecnologica sono operatori principalmente orientati ad offrire anche servizi *broadband* sia per accesso ad internet che per IPTV. Evidentemente il modello proposto dall'Autorità comporta una sovrastima dei costi del servizio di terminazione in quanto non consente di attribuire i costi comuni e congiunti ai servizi inclusi nelle offerte *triple play.* A parere di TI, questo sarebbe un classico esempio di "*gold plating*" determinato da una non adeguata correlazione tra le architetture e le tecnologie utilizzate, da un lato, e servizi forniti avvalendosi di tali architetture e tecnologie, dall'altro lato. La scelta di investire in una moderna architettura di rete IP non è e non può essere evidentemente dettata dal trasporto dei soli servizi tradizionali, bensì dall'offerta di servizi broadband, tra i quali certamente assume oggi sempre più rilevanza l'offerta di servizi IPTV.

TI osserva che il modello dimensiona, sulla base della domanda, esclusivamente una parte della rete (gli apparati DSLAM, i media *Gateway* ed i c.d. *soft switch*), mentre tutti gli altri apparati sono dimensionati, fatta eccezione per i *media gateway*, esclusivamente "per copertura geografica". Il modello però considera l'evoluzione pluriennale della domanda e quindi dimensiona la rete "a regime", ossia i nodi vengono dimensionati in modo da poter rispondere alla domanda di fine periodo e quindi il suo utilizzo non può che avere intrinsecamente valore solo a regime. In tal senso, secondo TI, i valori fissati per gli anni intermedi non sono rappresentativi dei costi di una "rete efficiente". Questa impostazione genera, a parere di Telecom Italia, una rilevante asimmetria rispetto a quanto originariamente previsto dall'Autorità a riguardo del mercato dell'accesso a larga banda all'ingrosso (mercato n. 12). Telecom Italia ritiene quindi che il modello dovrebbe correlare il costo con la "gradualità" degli investimenti in risposta alla domanda. Ciò farebbe sì che nel modello si tenga conto del fatto che un OLO con una quota di mercato bassissima rispetto a TI, ma totalmente concentrata, ad esempio, in un solo stadio di linea, potrebbe godere di economie assolutamente comparabili a quelle di Telecom Italia.

Le valutazioni dell'Autorità sulla scelta del modello

Per quanto riguarda l'osservazione degli operatori secondo cui l'adozione di un modello LRIC comporterebbe una discriminazione tra i principi contabili adottati per gli operatori alternativi e quelli adottati per l'*incumbent,* l'Autorità ribadisce che tale tipo di modello è lo strumento più adeguato per individuare i costi che un operatore efficiente deve sostenere per la fornitura del servizio di terminazione vocale, per monitorarne l'evoluzione nel tempo e per valutare la convergenza di tali tariffe verso un unico valore, così come peraltro rappresentato dalla Commissione Europea in diverse occasioni.

Dal momento che l'Autorità non dispone di contabilità regolatorie certificate di tutti gli operatori alternativi, e che questi ultimi presentano caratteristiche strutturali molto differenti, l'Autorità ha ritenuto che l'approccio più adatto per sviluppare un modello in grado di perseguire i fini suesposti non potesse che essere di tipo ingegneristico/economico, e più precisamente un modello BU LRAIC (*Bottom-Up Long Run Average Incremental Cost*).

Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il modello non riflette la realtà di ogni singolo operatore, l'Autorità osserva che il Modello, avendo la finalità di individuare i costi che un ipotetico operatore efficiente deve sostenere per la fornitura del servizio di terminazione vocale, necessariamente solo in parte può riflettere le caratteristiche strutturali di ciascun operatore alternativo, peraltro anche notevolmente differenti tra loro. Ciò nonostante, a parere dell'Autorità, questo tipo di modello costituisce lo strumento più adatto ad interpretare, in modo trasparente, le differenze nelle strutture di costi dei vari operatori. Inoltre, il modello permette l'integrazione dei dati di ogni singolo operatore nella struttura ideal-tipica rappresentativa di un operatore efficiente.

In altri termini, si tratta di un modello comunque adattabile alle previsioni di domanda degli operatori alternativi ed alla effettiva collocazione dei loro nodi di interconnessione.

Per quanto riguarda l'osservazione di TI, l'Autorità ribadisce che, per quanto riguarda la tipologia di servizi previsti, l'unico servizio aggiuntivo, rispetto a quello vocale, che il Modello prende in considerazione è l'accesso *broadband Internet*, inteso come servizio di accesso base ad internet. In tal senso, il modello considera esclusivamente un'offerta di tipo *double play*.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO

La scelta della metodologia di ammortamento

Diversi operatori (Alpikom, BT, Tele2 e Tiscali) non concordano con la metodologia di ammortamento utilizzata nel modello (*Adjusted Tilted Annuity*). Tali operatori ritengono che questa metodologia, anche se corretta da un punto di vista strettamente economico, possa penalizzare gli operatori nel recupero degli investimenti in tecnologie innovative, in quanto non è coerente con il principio di orientamento al costo.

Tele2 ritiene preferibile l'utilizzo della metodologia *Annuity* per le seguenti ragioni: *i)* è una metodologia che tiene conto delle reali economie di scala realizzabili nel tempo dagli operatori; *ii)* gli operatori hanno condizioni oggettive diverse (quote di mercato, data di avvio del servizio, *customer base*, ecc); *iii)* la metodologia *Adjusted Tilted Annuity* comporta delle rettifiche della remunerazione del capitale non coerenti con la reale remunerazione attesa dagli OLO.

Infine, Vodafone sostiene che il metodo della *Adjusted Tilted Annuity* accentui le differenze tra uno scenario realistico in cui l'operatore nuovo entrante si assume il rischio dell'investimento e quello teorico in cui l'operatore nuovo entrante attribuisce gran parte dei rischi ai fornitori delle infrastrutture, noleggiandole. Da questo punto di vista, la metodologia *Tilted Annuity* sarebbe più realistica, anche se mitiga solo in parte il problema.

Le osservazioni dell'Autorità sulla metodologia di ammortamento

L'Autorità non concorda con l'osservazione degli operatori secondo cui la metodologia *Adjusted Tilted Annuity* sarebbe penalizzante. Al contrario, l'Autorità ritiene che tale metodologia, rispetto alle altre utilizzabili dal modello, sia quella che consente di ottenere i risultati più realistici, in quanto tiene conto non solo del tasso di variazione del prezzo dei cespiti, ma anche delle variazioni dell'*output*.

Modalità di rilegamento alternative all'ULL (unbundlig del local loop)

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del modello, BT osserva che il modello non considera le modalità di rilegamento alternative all'unbundling del local loop (fibra ottica, linee affittate), ciascuna delle quali comporta di dover sostenere costi specifici ed anche più elevati dell'unbundling stesso. In sostanza, a parere di BT il modello, in evidente contrasto con il principio di neutralità tecnologica, attuerebbe una discriminazione fra operatori in base alla tecnologia di accesso, rischiando di determinare tariffe sotto costo. Anche Fastweb rileva la necessità di introdurre nel modello la modalità di rilegamento utente in fibra.

Multilink osserva che il modello non tiene conto della possibilità di offrire accesso diretto al cliente finale mediante tecnologie *wireless* (come il *Wireless Local Loop* o il *Wi-Max*), per l'impiego delle quali Multilink ha ottenuto l'assegnazione delle relative frequenze a seguito di asta pubblica di aggiudicazione. Il modello quindi andrebbe modificato, così da non escludere il recupero degli investimenti in una delle poche tecnologie che è in grado di consentire quella concorrenza tra infrastrutture auspicata dai diversi regolatori la quale, in Italia, si è sviluppata come mera sostituzione dell'operatore titolare di un accesso con altro operatore (*full unbundling* e *shared access*).

Le osservazioni dell'Autorità sulle modalità di rilegamento alternative all'ULL

L'Autorità, nel ribadire ancora una volta che l'obiettivo del modello è quello di rappresentare la struttura di un ipotetico operatore efficiente, osserva che le reti di accesso in rame sono quelle che meglio riflettono le caratteristiche di infrastrutturazione degli operatori alternativi in Italia. In tal senso, l'Autorità, ha ritenuto corretto adottare l'ULL come unica modalità di rilegamento, pur mantenendo l'adattabilità del modello alle previsioni di domanda degli operatori alternativi ed alla effettiva collocazione dei loro nodi di raccolta del traffico clienti. L'Autorità osserva inoltre che l'ULL rappresenta attualmente la soluzione tecnica più efficiente per la fornitura del servizio vocale, come peraltro la notevole diffusione di questa modalità di accesso nel nostro Paese.

Link di interconnessione

BT ritiene che le scelte effettuate dall'Autorità relativamente ai *link* di interconnessione (lunghezza, grado di utilizzo) siano poco giustificate, in quanto non rispecchiano la realtà impiantistica degli operatori ed, inoltre, non sono state verificate con gli stessi.

TI sostiene che il servizio di terminazione non deve comprendere una serie di costi, quali: *i)* i costi afferenti le cartoline di utente; *ii)* i costi delle porte di interconnessione alla centrale dell'operatore; *iii)* i costi afferenti i flussi di interconnessione alla rete dell'operatore verso cui si termina la chiamata. Questi ultimi, in particolare, riguardano servizi di cui al mercato 13 delle linee affittate ed , inoltre, nel caso di Telecom Italia, sono realizzati su proprie risorse ed infrastrutture trasmissive (quindi senza alcun impegno della rete di trasporto dell'operatore alternativo di terminazione). In sintesi, il costo del servizio di terminazione deve far riferimento ai soli costi di rete dell'OLO, a partire dal nodo (o dai nodi) dell'OLO fino al nodo di attestazione della clientela in ULL. Non dovrebbe essere incluso alcun costo di interconnessione tra la rete Telecom (o la rete di altri Operatori) e la rete dell'Operatore.

Le osservazioni dell'Autorità sui Link di interconnessione

L'Autorità ha dimensionato i parametri relativi ai *link* di interconnessione, attraverso una formula ingegneristica, sulla base dei volumi di traffico effettivamente raccolti da ciascun nodo. Per quanto riguarda la lunghezza di tali *link*, l'Autorità ha utilizzato le informazioni ottenute dagli operatori per stabilire valori che siano al contempo coerenti con la realtà impiantistica "media" degli operatori e con i criteri di efficienza adottati nel modello. Per altro verso, ancora una volta, si ricorda che il modello in quanto necessariamente riferito ad un operatore ipotetico non può essere rappresentativo della specifica realtà di ogni singolo operatore alternativo.

Con riferimento ai costi che il servizio di terminazione , a parere di TI , non dovrebbe comprendere, l'Autorità osserva che i costi afferenti alle cartoline d'utente ed i costi delle porte di interconnessione non sono considerati nel modello. Per quanto riguarda i costi dei flussi di interconnessione considerati nel modello, l'Autorità osserva che questi si riferiscono esclusivamente ai collegamenti trasmissivi tra i nodi dell'OLO ed i nodi di attestazione della clientela in ULL.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SULLA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Interpretazione dell'art. 40

Alcuni operatori (BT, Fastweb, Tiscali) ritengono che la proposta contenuta nel documento sottoposto a consultazione modifichi sostanzialmente i principi stabiliti dall'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS. A loro parere, l'art. 40 fissa i tetti massimi per le tariffe di terminazione degli operatori alternativi per gli anni 2007 e 2008 e prevede un *decalage* per gli anni successivi, i cui valori possono essere rivisti attraverso l'utilizzo del modello. Ad avviso di BT e Tiscali, il modello dovrebbe quindi applicarsi a partire dal terzo anno. Fastweb ritiene che un'eventuale retroattività del

provvedimento finale sia illegittima e che l'efficacia di eventuali nuove misure introdotte dall'Autorità nell'ambito del provvedimento finale non possa che decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

BT e Fastweb ritengono che la metodologia più corretta per la valutazione dei servizi di terminazione sia l'orientamento al costo basato sui dati di contabilità regolatoria degli operatori, come correttamente previsto anche dall'attuale articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS. Secondo Fastweb la delibera n. 417/06/CONS prevede l'utilizzo del modello di costo al fine di rivedere i valori del *glide path* degli operatori che non presentano dati di contabilità regolatoria. Tuttavia, per gli operatori come Fastweb, che hanno già presentato una contabilità regolatoria, appare più coerente ed efficace l'applicazione di un *network cap,* al fine di evitare il ricorso ad una verifica annuale della contabilità regolatoria, così come avviene per Telecom Italia e gli operatori mobili. A tal fine, l'utilizzo del modello potrebbe fornire un supporto per valutare i valori del *network cap.*

Tiscali, Brennercom e Multilink, a seguito della riduzione da 5 a 4 anni della durata del *glide path,* ritengono violato il principio di certezza regolamentare con grave danno per gli investimenti realizzati e pianificati, senza che sia stata condotta alcuna nuova analisi di mercato. Tiscali chiede, pertanto, di garantire la fissazione delle tariffe per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 in ragione delle richieste in deroga.

TI osserva innanzitutto che l'Autorità, con la delibera n. 26/08/CONS, non ha tenuto conto di alcune importanti indicazioni espresse dalla Commissione Europea (CE)[15] in merito alla notifica di decisione sui mercati n. 8, 9, 10. Secondo la CE, l'asimmetria delle tariffe di terminazione su rete di altri operatori notificati avrebbe dovuto assicurare: ragionevolezza, trasparenza, certezza legale e proporzionalità. Inoltre, le stesse tariffe dovevano essere valutate sulla base di un modello in grado di calcolare i costi sostenuti da un operatore efficiente e che tenesse in considerazione la necessità per gli OLO di divenire efficienti in tempi rapidi.

TI ritiene che la delibera n. 26/08/CONS non abbia ottemperato ad alcuna di queste indicazioni, in quanto la stessa introduce una serie di nuovi obblighi che modificano profondamente e con effetto retroattivo l'impianto della delibera n. 417/06/CONS sia dal punto di vista economico che legale. In particolare, la delibera n. 26/08/CONS ha introdotto una struttura "*multi glide path*", profondamente influenzata dalla delibera n. 692/07/CONS, afferente le decisioni sui procedimenti in deroga. Questo cambiamento radicale di approccio rispetto alla delibera n. 417/06/CONS, a parere di TI, richiederebbe una nuova analisi di mercato con un focus anche sulle quote di mercato ed i costi di TI. A parere di TI, la scelta di includere nel modello i criteri e le metodologie fissate dalla Autorità con la delibera n. 692/07/CONS ha compromesso la capacità del modello di rappresentare effettivamente un operatore efficiente. Tali criteri, infatti, incorporano nelle tariffe di terminazione degli OLO una serie di "extra costi"[16] che, in base ai principi di orientamento al costo e di causalità, non sono riconosciuti all'operatore dominante nella fissazione delle proprie tariffe di terminazione.

Inoltre, TI osserva che la stessa Autorità, pur sostenendo di utilizzare il modello per la determinazione dei valori del *glide path*, specifica che per gli operatori per i quali sono stati accettati i valori in deroga, questi ultimi sono stati utilizzati come punto di partenza del *glide path*. Il modello è stato infatti utilizzato solo al fine di valutare il valore "finale" di 0.57 € cent/min per l'anno 2010/2011 e non il valore di ciascuno degli anni intermedi. Inoltre, la società ritiene che lo stesso sistema di *decalage* non risulti correttamente definito in quanto basato semplicemente su di una riduzione lineare dei valori unitari verso il valore finale di 0.57 € cent/min. Tale aspetto evidenzia come i *glide path* definiti non seguano alcun criterio economico di effettivo recupero di efficienza in termini di economie di scala e di scopo dovute alle scelte e ai livelli di investimento dei singoli OLO.

[15] Comunicazione del 24 maggio 2006.
[16] Apparati in sede utente, *mark-up* per costi commerciali al dettaglio, etc.

Al fine di evitare incertezze interpretative da parte di tutti gli operatori presenti sul mercato della terminazione, TI ritiene importante che la delibera definisca chiaramente come e in che termini sarà realizzata l'attesa simmetria al 2010, indicando in modo trasparente ed esplicito a quale livello di rete e con quale struttura di offerta si applicano i valori indicati.

Valutazioni dell'Autorità circa l'interpretazione dell'articolo 40

L'Autorità osserva che l'attività per la definizione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi, in base al modello contabile, è stata chiaramente indicata nel testo della decisione finale, laddove, all'art. 40, commi 3 e 11, si prevede di: *a*) definire un modello contabile, anche con il concorso di tutti gli operatori di rete fissa; *b*) elaborare i corrispondenti valori delle tariffe di terminazione per gli anni 2007 e seguenti. In tal senso, era noto a tutti, compreso gli operatori di rete fissa, che l'Autorità avrebbe provveduto a riesaminare i valori delle tariffe di terminazione, a cominciare da quelli del luglio 2007. Per quanto riguarda la riduzione della durata del *glide path* , anche questo risultato è un esito dell'applicazione del Modello, e risponde – peraltro – alla richiesta di chiarimento avanzata dalla Commissione Europea già nella lettera di Commenti del 9 agosto 2006.

Per quanto riguarda le osservazioni di TI relative alla inclusione di costi non pertinenti, si rimanda alle risposte alle osservazioni successive.

Carenze procedurali

TI osserva che il ritardo nell'adozione del modello di costo e nella revisione del *glide path* è di per sé lesivo della certezza del quadro regolamentare per gli attori presenti sul mercato. Infatti, solo i notevoli ritardi nell'adozione del modello di costo (febbraio 2008) hanno "permesso" all'Autorità di tenere conto, nella procedura di revisione del *glide path*, dei valori derogati concessi ad alcuni OLO come valori da utilizzare come nuovo punto di partenza dei *glide path*. E' dunque legittimo mettere in dubbio sia la scelta effettuata in delibera n. 26/08/CONS, "di continuità metodologica" con la delibera n. 692/07/CONS, sia l'adeguatezza dei valori approvati, e la stessa coerenza del modello di calcolo, anche alla luce delle richieste della Commissione Europea la quale, nel chiedere l'elaborazione del modello di costo nel minor tempo possibile, evidentemente non riteneva necessario aspettare l'esito dei procedimenti di deroga.

Alpikom evidenzia la necessità di coordinare il presente procedimento con quello avviato con delibera n. 693/07/CONS ed auspica che non sia operata alcuna discriminazione tra gli operatori inizialmente notificati come aventi significativo potere si mercato, con la delibera n. 417/07CONS, e gli operatori che saranno notificati agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 693/07/CONS. Multilink evidenzia che l'adozione del testo di modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, stabilendo la sua inclusione tra gli "*Altri operatori*" comporterebbe l'impossibilità di recuperare gli investimenti effettuati per realizzare reti di telecomunicazioni *triple play* di nuova generazione, anche su aree remote e caratterizzate da *digital divide*. Alpikom e Multilink chiedono che sia chiarito espressamente nel testo della delibera che per "Altri operatori" nella tabella dell'art. 1, comma 3 del testo si intendono solo gli operatori notificati dalla delibera n. 417/06/CONS come aventi significativo potere di mercato per la terminazione su rete fissa. Multilink precisa che si deve trattare solo di operatori per i quali è già stato completato il procedimento di autorizzazione in deroga.

Brennercom evidenzia le forti criticità procedurali per essere stata esclusa dall'elenco degli operatori notificati *ex* delibera n. 417/06/CONS e dal procedimento posto in essere per la definizione del modello. Brennercom evidenzia una grave mancanza di conformità col quadro regolamentare previsto dalla delibera n. 417/06/CONS. La delibera n. 26/08/CONS, infatti, sancirebbe una revisione significativa del quadro regolamentare modificando, *ex post* ed in modo arbitrario, le condizioni di mercato con grave danno per gli investimenti realizzati e pianificati da Brennercom e dagli altri operatori alternativi.

Le valutazioni dell'Autorità circa le carenze procedurali

Per quanto riguarda l'osservazione di TI che mette in dubbio la correttezza della scelta di assicurare una continuità metodologica con quanto deciso nell'ambito dei procedimenti in deroga, l'Autorità - come più volte argomentato – ribadisce che tale continuità si rende necessaria dal momento che, in occasione dei procedimenti in deroga, l'Autorità ha provveduto a chiarire, anche integrandolo, l'approccio per la definizione della tariffa di terminazione di un operatore alternativo, a cominciare dalla individuazione del perimetro dei costi da imputare al servizio di terminazione. Per questa ragione, nell'applicazione del Modello, sono stati presi in considerazione alcuni elementi valutati nell'ambito dei procedimenti in deroga, che non erano considerati nella versione iniziale del Modello stesso.

L'Autorità conferma che per "Altri operatori", nella tabella dell'art. 1, comma 3 del testo sottoposto a consultazione, si intendono solo gli operatori notificati come aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione fissa dalla delibera n. 417/06/CONS.

L'Autorità ritiene che talune osservazioni avanzate dagli operatori alternativi con riferimento a taluni aspetti procedurali non siano in effetti pertinenti al procedimento In particolare, per quanto riguarda le considerazioni relative al procedimento di aggiornamento ed integrazione del c.d. elenco degli operatori notificati nel mercato della terminazione fissa, si rinvia a quella sede per le valutazioni del caso (delibera n. 693/07/CONS).

La simmetria delle tariffe

BT osserva che nel modello il concetto di efficienza viene identificato con il concetto di simmetria delle tariffe fra operatori alternativi ed *incumbent*. A parere di BT, ciò non è certamente coerente con il quadro regolamentare vigente. A tal riguardo, diversi operatori (Alpikom, BT, Tele2, Tiscali) osservano che la simmetria delle tariffe si può realizzare solo se vi è simmetria delle reti e che, non essendo questo il caso, non vi può essere simmetria né fra gli operatori alternativi, né fra essi e l'operatore *incumbent*. Una simmetria delle tariffe che presupponga una struttura di costi identica fra operatori alternativi e *incumbent* costituisce una misura né equa né ragionevole. BT e Tiscali osservano che questo principio è stato enunciato dall'AGCM nel parere AS356 del 31 maggio 2006 e dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4888/2007. BT e Tiscali ritengono che con la fissazione di un prezzo di terminazione uguale per tutti e fissato sulla base dei costi degli OLO, Telecom Italia realizzerebbe ingiustificati extra-profitti; se, invece, il prezzo fosse fissato sulla base dei costi di Telecom Italia, gli OLO sarebbero impossibilitati a coprire i costi sostenuti.

BT auspica che siano introdotti dei correttivi per adeguare il modello al fine di rendere tale rimedio proporzionato al problema competitivo individuato. A tale riguardo, BT osserva che la simmetria dovrebbe essere raggiunta in un arco di tempo più lungo, tenendo conto delle peculiarità di ogni operatore, al fine di valutare quando si verifichi l'effettiva coincidenza tra i costi dell'operatore *incumbent* e quelli degli OLO.

A TI non risulta poi chiaro su quali basi l'Autorità possa affermare che il valore target al 2010 possa essere il valore simmetrico valido anche per Telecom Italia. Di fatto, l'Autorità definisce al 2010 un "*maximum*" *pricing* unico, riferibile ad un unico e non ben definito livello di interconnessione, non specificando se tale valore debba intendersi come valore di *peak* ovvero come lo stesso debba relazionarsi o meno con la articolazione di *pricing* attualmente applicata – ad esempio - da TI.[17] Per evitare che la delibera induca a differenti interpretazioni, TI ritiene importante che l'Autorità definisca chiaramente come e in che termini sarà realizzata l'attesa simmetria al 2010, a quale livello di rete e con quale struttura di offerta.

[17] L'offerta di terminazione di Telecom Italia prevede infatti differenti servizi di terminazioni (SGU, SGT, 2SGU, 2SGT) associati a differenti livelli di rete di interconnessione (SGU, SGT).

Le valutazioni dell'Autorità sulla simmetria delle tariffe

L'Autorità osserva preliminarmente che le questioni poste sono da tempo oggetto di un approfondito dibattito sia scientifico, sia – soprattutto – di natura regolamentare, ossia circa l'impostazione che le autorità di regolamentazione debbono seguire nei prossimi anni.

In tale contesto, si osserva che, in materia di tariffe di terminazione, l'orientamento della Commissione europea – in sintonia con quello delle Autorità nazionali di regolamentazione – si è andato consolidando attorno al principio per cui l'esistenza di tariffe di terminazione asimmetriche debba essere l'eccezione, mentre la simmetria rappresenta la condizione naturale di un mercato in cui gli operatori alternativi – ormai da diversi anni sul mercato - sono in grado di esprimere livelli di efficienza paragonabili a quelli dell'incumbent, così da poter competere con quest'ultimo sui mercati finali, in modo efficace e sostenibile.

La stessa letteratura economica in materia afferma che le tariffe di terminazione dovrebbero essere fissate in base ai costi sostenuti da un (ipotetico) operatore efficiente, per cui - nel lungo periodo – tali tariffe non dovrebbero dipendere dai costi effettivamente sostenuti dai singoli operatori, né dalle quote di mercato da essi possedute e dovrebbero, quindi essere simmetriche. Le tariffe efficienti così determinate dovrebbero fornire, infatti, i giusti segnali per conseguire l'efficienza produttiva. In tal senso, gli operatori meno efficienti cercheranno di ridurre le proprie inefficienze abbassando i costi per evitare le perdite che gli imporrebbero di uscire dal mercato e gli operatori più efficienti sarebbero in grado di realizzare profitti anche sui servizi regolamentati da utilizzare per nuovi investimenti in servizi innovativi.

Il trattamento di TI

BT, Brennercom, Fastweb e Tiscali evidenziano la non conformità del procedimento ai principi di trasparenza e di non discriminazione. In particolare, il documento sottoposto a consultazione elimina l'obbligo di orientamento al costo per la tariffa di terminazione di Telecom Italia al 2010. Questa tariffa viene ottenuta dal modello che utilizza i dati degli operatori alternativi. Essendo questo approccio non coerente con l'attuale meccanismo di *price cap*, è necessaria una nuova analisi di mercato per giustificare tale cambiamento.

BT e Fastweb osservano, inoltre, che il provvedimento non chiarisce il livello di interconnessione alla rete di TI e l'articolazione tra tariffe *peak* e *off-peak* al quale si deve applicare il valore scaturente dal modello. A parere di BT, tale livello dovrebbe essere l'SGT e, in ogni caso, l'AGCOM dovrebbe, non solo specificare il livello, ma anche definire l'articolazione della tariffa agli altri livelli di interconnessione.

Secondo Tiscali, BT, Brennercom e Vodafone viene sancito un aumento delle tariffe di interconnessione di Telecom Italia, per la quale già oggi è previsto un prezzo medio massimo di terminazione più basso di 0,57€cent/min. Tiscali chiede che quindi tale valore non venga applicato a Telecom Italia. A parere di BT, la determinazione del prezzo di TI al 2010 determina una incoerenza economica ed un difetto di istruttoria.

Wind, pur concordando con l'obiettivo di raggiungere la simmetria della terminazione vocale in *primis* tra gli OLO ed in *secundis* tra gli OLO e Telecom Italia, presume che i valori di terminazione di Telecom Italia saranno oggetto di specifica analisi di mercato (mercati nn. 8, 9, 10) da parte dell'Autorità. Wind conferma che il livello gerarchico di terminazione delle chiamate sulla propria rete fissa è assimilabile al livello SGT o superiore; Wind evidenzia che quanto affermato nell'articolo 2 dell'allegato B della delibera n. 26/08/CONS lascia comunque liberi gli OLO di acquistare da Telecom Italia il servizio di terminazione vocale fissa a livelli gerarchici diversi da quello dell'SGT. In tale situazione, l'operatore accederà, in conformità alla regolamentazione vigente nei mercati 8, 9 e 10, ai prezzi contenuti nel listino di interconnessione, che terranno in conto in conto i recuperi di efficienza sulla rete dell'operatore dominante.

Le valutazioni dell'Autorità circa il trattamento di TI

L'Autorità osserva che il valore stabilito per TI si riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello SGT, ottenuto come media tra tariffa *peak* ed *off-peak*, in linea con quanto stabilito dalla delibera 417/06/CONS. In tal senso, l'Autorità specifica che si tratta di un valore obiettivo, ossia di riferimento, che – assieme alle altre tariffe di terminazione di TI - verrà considerato nell'ambito della prossima analisi di mercato relativa ai mercati dell'interconnessione.

Il trattamento di Wind e Tele2

BT ritiene paradossale che vengano applicati prezzi superiori al tetto massimo ad operatori che non hanno richiesto la deroga per lo stesso periodo, senza che vi sia stato alcun procedimento di analisi dei costi, o che, pur avendola richiesta, non la abbiano ottenuta. Ciò accade nel caso di Wind e Tele2. Il provvedimento presenterebbe quindi numerosi profili di illegittimità, quali la lesione del principio della certezza regolamentare e della tutela dell'affidamento dei privati nei confronti dei provvedimenti amministrativi.

Brennercom e Tiscali sostengono che l'Autorità, operando con i soli Wind e Tele2 in maniera differente, abbia posto in essere una discriminazione nei confronti degli altri operatori alternativi ed anche degli operatori mobili nei confronti dei quali il modello LRIC previsto è stato introdotto, ma non sembra ancora essere stato utilizzato. Tiscali chiede che per Wind e Tele2 venga applicato lo stesso decalage previsto per i c.d. "altri operatori", avendo essi diritto allo stesso punto di partenza del *decalage* (periodo 2006-2007).

A parere di TI, la delibera introduce due eccezioni per Wind e Tele2, che non sono adeguatamente motivate. Per quanto riguarda Wind, TI osserva che nei fatti l'Autorità gli riconosce una deroga implicita senza che tale operatore abbia fornito alcuna evidenza della propria contabilità dei costi e, quindi, senza alcuna istruttoria specifica. Per quanto attiene a Tele2, TI sostiene che siano stati riconosciuti anche a questo operatore benefici impliciti nel regime di deroga, nonostante gli stessi benefici non siano stati riconosciuti nel procedimento in deroga.

Le valutazioni dell'Autorità sul trattamento di Wind e Tele2

L'Autorità osserva che i valori stabiliti dall'anno 2007 in avanti sono stati ottenuti utilizzando il modello, in continuità con le risultanze dei procedimenti in deroga. Pertanto, i valori delle tariffe degli operatori Wind e Tele2 sono stati in modo coerente con quanto deciso per tutti gli altri operatori. Inoltre, l'Autorità evidenzia che i valori ottenuti nel caso di Wind e di Tele2 risultano anche coerenti con il rispettivo livello di infrastrutturazione, confrontato con quello degli altri operatori coinvolti e misurato come numero di clienti in accesso diretto.

Mark-up e HAG/CPE

Con riferimento ai *mark-up* sui costi di rete, BT ritiene che la correzione attuata nel modello rispetto a quanto stabilito dai procedimenti in deroga (dal 25% al 20%) risulti ingiustificata e penalizzante per l'operatore, in quanto i costi cui esso si riferisce sono sostenuti per un orizzonte temporale esteso. Tele2 segnala che la riduzione del *mark-up* sui costi di rete dal 25% al 20% non è coerente con l'intero impianto economico in quanto si applica nel medesimo modo a tutti gli operatori indipendentemente dal fatto che siano o meno in fase di avvio del servizio, ed in quanto i *sunk costs* che il *mark-up* dovrebbe coprire si estendono per almeno 5-6 anni dall'avvio del servizio e quindi la riduzione di tale voce dopo solo un anno mina il recupero dei costi per l'operatore.

Fastweb ritiene che, per quanto riguarda l'applicazione di una riduzione percentuale dei costi relativi agli apparati HAG/CPE ed al *mark-up*, mentre tale riduzione sia plausibile per quanto riguarda il *mark-up*, essa non lo sia per quanto riguarda gli apparati HAG/CPE, in quanto elementi che fanno parte della rete e che quindi sono destinati a perdurare nel tempo.

Wind non concorda con l'inclusione dei costi relativi agli apparati HAG/CPE nel perimetro contabile da utilizzarsi per il modello, in quanto la normativa attuale non li include, essendo elementi i cui costi non variano in base al traffico, ma in base al numero di clienti. Quanto affermato nella delibera n. 692/07/CONS è una decisione limitata ad un periodo temporale specifico e pregresso rispetto a quello oggetto della delibera n. 26/08/CONS.

A parere di TI, tutte le novità metodologiche introdotte dalla Autorità nell'ambito dei procedimenti in deroga ex delibera n. 692/07/CONS si configurano come forme esplicite ed implicite di ulteriori *mark-up* riconosciuti al costo in deroga del servizio di terminazione degli OLO. Per quanto riguarda l'inclusione del *mark-up*, a parere di TI i costi riconosciuti in tal modo dall'Autorità possono classificarsi come costi di commercializzazione *retail* dei prodotti e servizi e, pertanto: *i*) non possono essere inclusi nel costo del servizio *wholesale* di terminazione; *ii*) non sono definibili come *sunk cost*, perché non si tratta di costi passati e non ricorrenti, tanto meno non adattabili alle esigenze presenti o future.

Per quanto riguarda i costi relativi agli apparati in sede di utente, TI osserva che la stessa Autorità ha affermato che i costi relativi a tali apparati, considerati nel loro insieme, non sono attribuibili ai servizi a traffico, per il principio contabile della causalità, in quanto legati all'attestazione del cliente. A conferma di ciò, lo stesso consulente che ha provveduto allo sviluppo del modello di costo efficiente non ha previsto l'inclusione di tali costi nella versione iniziale del modello. TI non condivide quanto sostenuto dall'Autorità circa le funzioni svolte dagli HAG e CPE nelle reti IP degli OLO (funzionalità di segnalazione che in una rete PSTN/ISDN sono svolte dalla centrale locale SL ed i cui costi sono attribuiti al servizio di terminazione). TI osserva che anche nella rete PSTN/ISDN gli apparati in sede cliente svolgono funzionalità di segnalazione con la rete di trasporto e che, sebbene in una rete IP le funzioni di segnalazione siano assenti a livello di "centrale locale" (es.: DSLAM) esse sono tuttavia presenti – e non potrebbe essere diversamente – ai livelli più elevati della rete (già inclusi nel costo di terminazione). Pertanto, il fatto che il Dslam (nell'esempio) non svolga funzioni di segnalazione non può portare alla conclusione che queste funzionalità sono svolte a livello di CPE/HAG. In realtà, esse sono svolte a livello più elevato della rete. Nel caso di rete IP, l'inclusione del costo di segnalazione degli apparati CPE/HAG rappresenta quindi una evidente duplicazione di costo ed una ulteriore asimmetria rispetto a quanto riconosciuto all'operatore dominante. TI considera paradossale ritenere che una rete a tecnologia moderna (IP) risulti meno efficiente (ovvero più costosa in termini di segnalazione) di una più matura rete PSTN/ISDN. In sintesi, per TI si tratta in realtà di un ulteriore *mark-up* riconosciuto (impropriamente) agli OLO in quanto, come per il precedente *mark-up* riferito ai costi commerciali *retail*, anche in questo caso l'Autorità ha stabilito la temporaneità della misura in base alla quale i costi degli apparati HAG e CPE andrebbero diluiti nel tempo con il medesimo criterio che porta nel 2010 all'annullamento del costo delle supposte funzionalità di segnalazione degli apparati CPE ed HAG.

Le valutazioni dell'Autorità sul trattamento dei costi degli HAG e CPE

L'Autorità osserva che nei procedimenti in deroga il riconoscimento del *mark-up* è stato considerato una misura temporanea e pro-competitiva. In sintonia con questo approccio, anche nel Modello in esame l'Autorità ha confermato la natura concorrenziale del riconoscimento di tale *mark-up*, a fronte degli squilibri competitivi che ancora caratterizzano il mercato italiano della telefonia fissa. Tuttavia, con l'intento di promuovere ulteriormente l'efficienza, l'Autorità ha stabilito di ridurre l'incidenza di tale *mark-up*, fin dal primo anno dell'applicazione del *glide path*, con l'azzeramento all'anno di arrivo.

Per quanto riguarda le osservazioni di Fastweb, Wind e TI relative ai costi degli apparati HAG/CPE, l'Autorità evidenzia che, anche in questo caso, l'introduzione di tali costi è motivata dalla necessità di garantire la continuità con i procedimenti in deroga. Come più ampliamente argomentato sopra in risposta alle osservazioni della Commissione

Europea, in tali procedimenti i costi relativi agli HAG e CPE sono stati riconosciuti per evitare che sorgesse una discriminazione tra gli operatori che non utilizzano tali apparati, per i quali i costi associati alle funzionalità di segnalazione vengono riconosciuti, e quelli che li utilizzano.

Peraltro, in una logica prospettica di sviluppo di reti di nuova generazione e servizi *triple* e *quadruple play*, nella quale pressoché tutti gli operatori potranno adottare tali apparati, appare del tutto ragionevole assumere che l'incidenza sui costi di tali apparati rappresentata dalle funzionalità legate al solo servizio di telefonia vocale tenderà a ridursi drasticamente, fino sostanzialmente ad azzerarsi.

Scelta di un *glide path* lineare

Con riferimento alla modalità di determinazione del *decalage*, BT ritiene che la modalità scelta (andamento lineare) sia quella meno corretta e, soprattutto, che non sia stata sufficientemente motivata. BT ritiene che la riduzione dei prezzi debba essere più graduale di quanto previsto dal modello, mentre per TI il *trend* dovrebbe essere quello individuato dal *network cap* stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS. Secondo una simulazione effettuata da BT, la simmetria con TI si raggiungerebbe dopo un periodo di tempo molto più lungo di quello ipotizzato dall'Autorità nel documento di consultazione.

Fastweb rileva che nell'utilizzo del Modello per la definizione del *glide path*, secondo l'opzione "lineare" descritta nella delibera n. 26/08/CONS, l'andamento risultante dalle tabelle non è in realtà perfettamente lineare. Inoltre, Fastweb ritiene che la curva di un eventuale *glide path/network cap* debba tenere conto dell'effettivo andamento dei costi di un operatore nel tempo e che, nel caso di un operatore alternativo che non abbia ancora completato il proprio ciclo di investimenti, la curva dei costi unitari possa assumere un valore decrescente in maniera meno che proporzionale nei primi anni e più che proporzionale alla fine del periodo. Fastweb ritiene pertanto che la curva di discesa dei prezzi di terminazione non possa essere lineare ma debba assumere un andamento concavo. Anche nell'ipotesi in cui l'Autorità confermi la scelta di un *trend* di discesa lineare, Fastweb contesta sia il valore iniziale che quello finale al 2010 della tariffa di terminazione.

Secondo Vodafone, l'adozione di un *glide path* lineare come definito dall'Autorità va a discapito di quegli operatori che prevedono un mantenimento o una crescita ridotta della quota di mercato, per i quali i valori della tariffa di terminazione prodotti dal modello sarebbero stati sicuramente più alti rispetto a quanto risultante dall'andamento lineare, in particolare per gli anni 2008 e 2009. Vodafone sostiene che per gli operatori nuovi entranti si dovrebbe definire un percorso di *decalage* ottenuto sulla base dei reali costi dell'operatore al momento dell'ingresso sul mercato, che tenga conto degli svantaggi legati alla sua entrata tardiva e che gli permetta di recuperare tali svantaggi in un numero di anni non inferiore a quello garantito agli operatori entrati precedentemente. In sostanza, Vodafone chiede che non siano applicato per tali operatori i valori definiti nella colonna "Altri operatori" della tabella presente nella delibera n. 26/08/CONS.

Le valutazioni dell'Autorità sulla scelta del glide path

Con riferimento all'osservazione di Fastweb secondo cui l'andamento del *decalage* non sarebbe lineare, l'Autorità osserva che il procedimento in oggetto ridefinisce il *decalage* delle tariffe di terminazione a partire dall'anno 2007; i differenti *glide paths* risultano quindi "lineari" a partire da tale anno.

Con riferimento alle osservazioni di BT, Fastweb e Vodafone, secondo cui il *glide path* dovrebbe avere un andamento non lineare, l'Autorità osserva che, definendo una dinamica di riduzione delle tariffe di terminazione costante nel tempo, ossia di carattere lineare, l'Autorità ha inteso garantire una discesa più sostenibile nel medio periodo, con il fine ultimo di stabilire un valore di convergenza orientato al costo di un OLO efficiente.

COMMENTI SPECIFICI DA PARTE DEI SINGOLI OPERATORI.

Fastweb

Fastweb, con il supporto di un consulente (WIK), ha rilevato che il modello presenta diverse criticità e ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla versione originale del modello. Fastweb evidenzia che, apportando tali modifiche, il modello produce un risultato per il 2010 molto diverso (un prezzo più elevato) rispetto a quello proposto dall'Autorità. Fastweb evidenzia che il modello, prevedendo un orizzonte temporale molto breve, non consente di valutare l'evoluzione nel tempo dei costi successivamente al 2010, o il tempo necessario per raggiungere il valore obiettivo proposto pari a 0,57 euro cents/min. Fastweb sostiene che, sulla base delle valutazioni sviluppate con il supporto del WIK, la simmetria dovrebbe essere raggiunta dopo l'anno 2010.

Fastweb osserva di avere incluso nei dati forniti anche le informazioni relative al traffico di tipo *bitstream*, mentre il modello non considera i costi ad esso relativi. L'eventuale esclusione di tale traffico comporterebbe un aumento dei valori unitari della tariffa di terminazione come calcolati dall'Autorità sia nel procedimento di deroga, sia nel modello sottoposto a consultazione.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità non ritiene percorribile la soluzione di utilizzare versioni del modello specifiche per ogni operatore alternativo e, quindi, pur apprezzando lo sforzo di Fastweb nel proporre un modello più completo dal punto di vista della rappresentazione della realtà di questo operatore, e potenzialmente anche di quella di alcuni altri operatori, ritiene di non dover modificare le scelte di base adottate nel modello, in quanto ottenute perseguendo l'obiettivo di rappresentare la realtà di un operatore ipotetico efficiente.

Per quanto riguarda la scelta dell'orizzonte temporale entro il quale raggiungere la simmetria, tale scelta è basata sui risultati del modello stesso, ottenuti tenendo in considerazione i dati forniti anche dagli altri operatori, che evidenziano una sostanziale simmetria al 2010.

BT Italia

Innanzitutto, BT ritiene che la partecipazione di TI ai lavori per la predisposizione del modello sia un'anomalia ed una discriminazione in quanto è stato consentito all'operatore *incumbent* ciò che non è mai stato consentito agli operatori alternativi. A parere di BT, l'Autorità non ha in alcun modo preso in considerazione i numerosi contributi forniti dalla stessa sia durante gli incontri, sia attraverso note e memorie e l'Autorità non ha motivato le decisioni prese, nonostante le criticità evidenziate.

BT evidenzia, infine, alcune specificità che la differenziano dagli altri operatori e che a suo parere influenzano i costi. In particolare, BT si rivolge solo alla clientela affari e ciò fa sì che il suo modello di *business* sia molto differente da quello di operatori che si rivolgono anche alla clientela residenziale. Data la dispersione territoriale delle imprese e la necessità di fornire un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale a imprese multi sede, l'utilizzo estensivo dello strumento dell'*unbundling*, considerato nel modello oggetto di consultazione come il servizio *wholesale* tipicamente utilizzato dall'operatore efficiente, non sempre corrisponde alla realtà. In particolare, BT osserva che l'*unbundling* è uno strumento molto più adatto a servire la clientela residenziale rispetto a quella *business*. In tale contesto BT, evidenzia che l'unbundling non può essere l'unica modalità di rilegamento d'utente da utilizzare nel modello. BT ritiene che si dovrebbero adottare due differenti modelli, uno per un OLO efficiente operante nel segmento residenziale, un altro per un OLO operante nel segmento business. Nell'ipotesi di confermare l'impiego di un modello unico, BT propone di introdurre nel modello un fattore correttivo da applicare ai costi di un OLO operante nel mercato *business*, ad esempio calcolato sulla base della diversa quota di mercato e della distanza rispetto alla quota di mercato dell'*incumbent*.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità osserva che la partecipazione di TI ha avuto necessariamente un carattere diverso da quello degli altri operatori, dal momento che il suo intervento si è limitato alla formulazione di valutazioni circa l'impianto del Modello e gli aspetti tecnici economici e regolamentari di carattere generale. Telecom Italia, infatti, non ha partecipato attivamente alla predisposizione del modello, né ha fornito i propri dati per il funzionamento dello stesso.

L'Autorità ritiene di avere dato spazio considerevole agli operatori al fine di rendere efficace l'utilizzo del modello per tutti i soggetti coinvolti, come testimoniano le numerose occasioni di confronto e di interazione diretta. Per quanto riguarda la necessità da parte dell'Autorità di tenere in conto le osservazioni dei singoli operatori – spesso contrastanti come dimostra anche la presente sintesi della consultazione pubblica – questa non significa, comunque, che le osservazioni debbano poi necessariamente essere accolte nel provvedimento dell'Autorità. Più in particolare, non risulta possibile tenere conto di modifiche di dettaglio, o comunque specifiche, avanzate dai diversi operatori, se non a rischio di compromettere le caratteristiche di "generalità" di applicazione del Modello in questione.

Riguardo la proposta di BT di definire due modelli differenti, uno per un OLO efficiente operante nel segmento residenziale, un altro per un OLO operante nel segmento affari, l'Autorità osserva che tale differenziazione non sarebbe stata coerente con le risultanze dell'analisi di mercato della delibera n. 417/06/CONS, che definisce un unico mercato della terminazione, senza alcuna segmentazione tra mercato residenziale e mercato affari.

Tiscali

Tiscali chiede che l'Autorità definisca il percorso del *glide path* prevedendo:

a) per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 la fissazione dei tetti massimi delle tariffe di terminazione in ragione delle richieste in deroga presentate dagli OLO;

b) la revisione del decalage per gli anni successivi in ragione della richiesta in deroga di cui al precedente punto (a) e della necessità di prevedere anche un incremento del 3,4% al nuovo percorso che verrà disegnato, così da consentire a Tiscali il recupero di efficientamenti imposti nella richiesta in deroga 2006 che, altrimenti, avrebbero effetti non solo sul 2006 ma su tutto il periodo del *glide path*;

Tele2

Tele2 sostiene che il valore della tariffa di terminazione assegnatole per il 2007 sia significativamente inferiore al valore che la stessa società afferma di ottenere facendo girare il modello, così come pubblicato dall'Autorità con i propri dati di *input*, ma anche inferiore al valore richiesto sulla base della contabilità regolatoria presentata. Tele2 osserva che esiste un preciso nesso tra il servizio di terminazione fissa ed i costi di *marketing*, che il modello non dovrebbe trascurare. Infatti, è l'esistenza di un cliente diretto, la cui acquisizione può avvenire esclusivamente attraverso costi di *marketing* a ciò dedicati, a determinare la possibilità di ricevere chiamate terminate sulla propria rete. Tele2 richiede che le sia assegnata una tariffa di terminazione per l'anno 2007 superiore a quella proposta nella delibera in oggetto ed una conseguente revisione del *decalage*.

Le valutazioni dell'Autorità

Per quanto riguarda le richieste avanzate da Tiscali, l'Autorità ribadisce che le richieste di deroga riguardano solo il periodo intercorrente tra la data della presentazione dell'istanza da parte degli operatori ed il 1° luglio 2007, pertanto la richiesta di determinare le tariffe in ragione delle richieste di deroga fino al 30 giugno 2008 non può essere accolta. Di conseguenza, l'Autorità non ritiene di dover modificare né il valore di partenza del *glide path*, né i valori successivi (*decalage*).

Il modello è stato utilizzato al fine di ottenere tariffe di terminazione differenziate per operatore; nel fare ciò, l'Autorità ha operato mediante un processo di adattamento dei dati forniti dagli operatori, anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dagli stessi. Il fatto che i risultati ottenuti da Tele2 non siano coerenti con i valori proposti dall'Autorità non quindi indice di un errore di valutazione della stessa, ma conseguenza di questo processo di adattamento. Queste considerazioni valgono anche in risposta ad analoghe osservazioni avanzate da altri operatori (ad esempio, Colt).

Con l'applicazione di un *mark-up* ai risultati del modello, l'Autorità riconosce agli OLO un valore addizionale così da tenere conto di ciò che nella letteratura economica viene definito il "costo della concorrenza". In questa categoria di costi, rientrano anche quelli associabili alle attività dell'operatore volte alla promozione del "marchio" e quindi all'allargamento della propria base clienti.

Colt

Colt, pur considerando condivisibile sia il Modello utilizzato dall'Autorità, sia il ricorso ai procedimenti in deroga, ritiene di aver diritto ad una tariffa di terminazione più alta rispetto a quella determinata dall'Autorità. Colt ritiene che l'operatore efficiente considerato dal Modello (che utilizza l'ULL e si rivolge principalmente ad una clientela residenziale e affari di fascia bassa) non rifletta adeguatamente la propria realtà. Colt, infatti, utilizza principalmente la fibra ottica e si rivolge ad una clientela affari di fascia alta, che richiede elevati *standard* di servizio e sicurezza. Per queste ragioni, a parere di Colt l'applicazione dei valori massimi definiti nella delibera n. 26/08/CONS, sulla base dell'assimilazione delle proprie caratteristiche strutturali a quelle di Eutelia, risulta errata nonché lesiva del principio di non discriminazione in quanto le tariffe indicate nella delibera n. 26/08/CONS non le permettono di coprire i costi sostenuti. Colt ritiene di essere assimilabile agli altri operatori infrastrutturati, ai quali sono stati riconosciuti valori più elevati della tariffa di terminazione e richiede, quindi, che venga popolato il modello con i propri dati. Colt ha fornito i dati solo nell'ambito della consultazione pubblica in quanto giudica che solo oggi le regole sono divenute chiare.

Colt sostiene che l'art. 40, così come modificato, dovrebbe contenere un apposita norma di diritto transitorio, affinché le istanze in deroga presentate in corso di vigenza dell'attuale art. 40 siano decise secondo il medesimo art. 40, nella versione attualmente contenuta nella delibera n. 417/06/CONS, anche se tra il deposito dell'istanza da parte di un operatore e la relativa decisione dell'Autorità fosse entrato in vigore il "nuovo" art. 40.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di avere adottato regole chiare per la partecipazione da parte degli operatori alle attività di predisposizione, prima, e di utilizzo, successivamente, del modello. Dal momento che i dati di Colt non sono giunti nei termini previsti e che, come più volte evidenziato, i dati stessi dovevano essere utilizzati in concomitanza con i dati forniti dagli altri operatori, per giungere alla determinazione dei parametri del cosiddetto operatore medio efficiente, in mancanza di informazioni specifiche, l'Autorità non ha potuto che utilizzare le informazioni a propria disposizione. Inoltre, si rammenta che l'Autorità non si è limitata ad acquisire tali dati, ma ne ha anche verificato completezza ed attendibilità, procedendo – in taluni casi – ad opportune modifiche.

L'Autorità ritiene corretta la propria decisione, basata sulla considerazione che le caratteristiche strutturali dell'operatore Colt, in termini di dimensioni, di clientela e di tipologia di rete sembrano essere più assimilabili a quelle di Eutelia che a quelle degli altri operatori considerati. Le principali differenze che si rilevano nell'architettura di rete di Colt, che giustificherebbero i maggiori costi da essa sostenuti rispetto agli altri operatori, sono riconducibili all'obiettivo della società di offrire servizi ad elevate

performance verso grandi aziende; tali *performance* si riferiscono prevalentemente a servizi di tipo dati, che richiedono elevati *standard* di sicurezza ed affidabilità e che, quindi, non sono associabili al semplice servizio di terminazione vocale.

L'Autorità non ritiene ammissibile la richiesta di Colt di inserire la norma di diritto transitorio indicata dall'operatore in quanto già la delibera n. 417/06/CONS prevedeva la possibilità di ottenere la c.d. deroga unicamente fino al 30 giugno 2007, laddove per gli anni seguenti prevedeva la sola applicazione del *glide path* (che il Modello ora va a modificare). La decisione sulle richieste di deroga, inoltre, ha efficacia dalla data di presentazione dell'istanza (art. 40, comma 9, della delibera n. 417/06/CONS) che dunque non potrebbe in ogni caso essere successiva al 30 giugno 2007. Per queste ragioni le richieste di deroga presentate successivamente al 30 giugno 2007 non possono essere prese in considerazione dall'Autorità.

Eutelia

Eutelia ritiene iniquo l'approccio in base al quale l'Autorità le ha applicato il medesimo *decalage* previsto per operatori non infrastrutturati (ovvero infrastrutturati in misura residuale). La società ritiene quindi necessario differenziare il *decalage* ad essa riferito rispetto a quello attribuito agli operatori non infrastrutturati. Eutelia rileva la necessità che le ipotesi alla base dei procedimenti in deroga e del Modello siano fra loro coerenti, allo scopo di non penalizzare gli operatori che non hanno fatto richiesta di deroga. Eutelia ritiene iniqua la decisione dell'Autorità di attribuire ai soli operatori che hanno ottenuto una deroga la possibilità di vedersi riconosciuta una quota addizionale per l'utilizzo di CPE anche per gli anni successivi. Infatti, è evidente che anche agli operatori che non hanno richiesto deroghe (è il caso di Eutelia) possano utilizzare i CPE per la fornitura di servizi di accesso. Di più, si può certamente affermare che l'architettura di rete ipotizzata dal Modello, di tipo NGN, preveda "nativamente" l'utilizzo di CPE. Considerazioni analoghe possono essere effettuate per i criteri di determinazione del parametro WACC da applicare nell'ambito del Modello. Secondo Eutelia, l'Autorità, decidendo di utilizzare per i soli soggetti che non hanno presentato deroghe il "*valore minimo fra quelli disponibili*", adotta un criterio indeterminato e comunque "*punitivo*" rispetto a quello adottato nelle deroghe.

Eutelia, inoltre, rileva alcune anomalie procedimentali. In particolare, Eutelia ritiene non giustificato il comportamento secondo il quale l'Autorità non ha informato tutti gli operatori della possibilità di tenere conto di modifiche metodologiche e/o personalizzazioni al Modello, adottando un processo di audizioni individuali, diversamente da quanto ipotizzato nell'ultimo *workshop* del 4 ottobre 2007 e da come sarebbe stato logico e legittimo procedere. In tal senso, Eutelia ritiene di poter essere stata, paradossalmente, penalizzata proprio dalla tempestività con la quale ha diligentemente fornito tutte le informazioni relative al Modello entro le scadenze originariamente previste dall' Autorità. Eutelia non contesta la retroattività in quanto confida nel fatto che l'Autorità recepisca le osservazioni in merito al calcolo del WACC e CPE.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ha stabilito il *decalage* di Eutelia sulla base dei risultati del modello "personalizzato" con i dati forniti dall'operatore stesso. I risultati ottenuti posizionano correttamente l'operatore, dal punto di vista del livello di infrastrutturazione. Da questo punto di vista, l'Autorità ritiene validi i risultati del modello per l'operatore Eutelia. Per quanto riguarda gli altri operatori coinvolti che non hanno fornito i dati necessari a personalizzare il loro rispettivo *decalage*, l'Autorità, in mancanza delle informazioni specifiche, ha utilizzato le informazioni a propria disposizione. Tali informazioni portano a ritenere che le caratteristiche strutturali di tali operatori, in termini di dimensioni, di clientela e di tipologia di rete possono essere più assimilabili a quelle di Eutelia che a quelle degli altri operatori considerati.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei costi degli apparati in sede utente (CPE), ai fini del Modello, è stato possibile considerarli soltanto nel caso di quegli operatori che – da un lato - ne hanno data evidenza nel corso del relativo procedimento in deroga e – dall'altro lato – abbiano visto il riconoscimento di tali costi nell'ambito di quei procedimenti. Non è infatti questa la sede per una valutazione circa l'esistenza di tali costi e la valutazione del loro ammontare.

Per quanto riguarda il WACC, l'Autorità ha deciso di applicare un valore omogeneo per tutti gli operatori non coinvolti nei procedimenti in deroga, scegliendo il valore stimato per quell'operatore (Tele2) che fosse maggiormente assimilabile al resto degli operatori, in termini di dimensioni di clientela e tipologia di rete.

Nell'ambito delle attività di predisposizione e di utilizzo del modello, l'Autorità ha ritenuto di condividere con gli operatori le modalità di impiego dello stesso. In particolare, le audizioni "individuali" si sono rese necessarie per facilitare l'attività di compilazione del modello e per evitare malintesi nella compilazione dei fogli Excel; visto il carattere prevalentemente "riservato" dei dati aziendali, si è ritenuto più adatto procedere con incontri con i singoli operatori. Tali incontri non sono quindi stati impiegati al fine di apportare "personalizzazioni al Modello".

Brennercom

Brennercom dichiara di essere un operatore regionale estremamente infrastrutturato e, dunque, pur essendo titolata ad accedere alla deroga ed a partecipare alla definizione di un proprio *decalage,* al pari degli altri operatori richiedenti la deroga, si è vista esclusa da entrambi i procedimenti. Peraltro, l'esclusione non solo porrebbe in essere una grave discriminazione ai danni di Brennercorn, oltre che una violazione delle norme relative alle analisi dei mercati rilevanti, ma rischierebbe di penalizzare un operatore che non solo ha investito in accesso diretto attraverso l'unbundling, ma ha risalito la c.d. *"ladder al investment"* al livello più alto possibile, realizzando una rete di accesso proprietaria completamente alternativa a quella di Telecom Italia (sia attraverso tecnologie *wired,* con il rame, che *wireless,* con il WLL).

Brennercom chiede di essere ammessa alla compilazione del modello con un tempo sufficiente congruo, che sia almeno in linea con quello avuto dagli altri operatori coinvolti, alla definizione di un proprio *glidepath* che tenga anche conto della richiesta in deroga 2006 effettuata dalla stessa con la presentazione, in data 8 giugno 2007, del proprio modello di contabilità regolatoria.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene che le osservazioni di Brennercom non siano pertinenti al procedimento in corso, ma vadano più correttamente trattate nell'ambito della delibera di ampliamento dell'elenco degli operatori notificati ex delibera 417/06/CONS.

Multilink

Multilink ritiene che l'Autorità debba applicare per il WACC i valori effettivamente sostenuti da ciascun operatore e non limitarsi ad applicare agli altri operatori il valore più basso tra quelli disponibili. Multilink dichiara di aver scelto di non partecipare al procedimento in oggetto fornendo i dati necessari per l'alimentazione del modello, in quanto la posizione dell'operatore in relazione al tema della terminazione era ancora incerta, vista la pendenza del procedimento di valutazione della deroga richiesta da Multilink per l'anno 2006. Multilink ritiene quindi che l'Autorità debba prevedere espressamente specifiche modalità di adattamento del modello anche per la scrivente, permettendole di popolare il modello in un tempo sufficientemente congruo (almeno pari a quello avuto dagli altri operatori), non appena sarà concluso il procedimento di valutazione della deroga per l'anno 2006.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ha deciso di applicare un valore omogeneo del WACC per tutti gli operatori non coinvolti nei procedimenti in deroga, scegliendo in particolare il valore stimato per quell'operatore (Tele2) che fosse maggiormente assimilabile al resto degli operatori, in termini di dimensioni di clientela e tipologia di rete.

L'Autorità ritiene di avere adottato regole chiare per la partecipazione da parte degli operatori alle attività di predisposizione, prima, e di utilizzo, successivamente, del modello. In mancanza delle informazioni specifiche l'Autorità ha utilizzato le informazioni a propria disposizione.

Telecom Italia

TI rileva la totale assenza di qualsiasi strumento di controllo, da parte dell'Autorità, dei prezzi degli OLO al fine di verificare che nel 2007, 2008, 2009 e 2010 i costi e i margini degli OLO giustifichino o meno il mantenimento del provvedimento. TI, ai fini di una corretta applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi ritiene imprescindibile l'imposizione di obblighi di contabilità dei costi e di separazione contabile anche per gli OLO in deroga, al fine verificare annualmente il posizionamento del costo effettivamente sopportato dagli operatori alternativi rispetto ai valori annuali definiti in delibera n. 26/08/CONS.

Per quanto riguarda il costo del capitale, TI osserva che l'Autorità ha optato per l'utilizzo della metodologia WACC per la sua determinazione e ha scelto di adottare uno standard *tax rate* pari a 37,25% (IRES ed IRAP) coerente con la legislazione fiscale italiana. Telecom Italia condivide in generale tale scelta, ma la ritiene inappropriata nel caso specifico in quanto gli OLO hanno bilanci in perdita e come tali non sono tenuti al versamento di imposte ed anzi usufruiscono della possibilità di accantonare nel tempo le stesse perdite per utilizzarle in futuro a riduzione delle imposte una volta presentati bilanci in utile. In tale contesto, l'utilizzo da parte dell'Autorità di uno standard *tax rate* del 37,25% significa riconoscere ad imprese in perdita una ulteriore misura asimmetrica a loro vantaggio (che duplica quanto già previsto dal legislatore fiscale). La scelta dell'Autorità, pertanto, a parere di TI si configura come un'ulteriore forma implicita di *mark-up* impropriamente riconosciuto al costo in deroga del servizio di terminazione degli OLO e certamente da escludere nell'ambito di un modello di valutazione di costi prospettici efficienti.

Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene che l'imposizione agli operatori alternativi notificati delle medesime misure regolamentari imposte a Telecom Italia non sarebbe equa e proporzionale. In particolare, in virtù della differente scala di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria che gli operatori alternativi devono sostenere per le spese di infrastrutturazione, l'Autorità ritiene che non sarebbe equo e proporzionale imporre a questi ultimi gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile.

Per quanto riguarda le osservazioni di TI relative alle modalità di calcolo del WACC, l'Autorità rimanda a quanto argomentato nell'ambito dei procedimenti in deroga.

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS viene integralmente sostituito dal seguente:

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.

2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dagli operatori alternativi notificati sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.

3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per gli anni dal 2007 al 2010, non potrà essere maggiore del valore indicato nella tabella sotto riportata."

	Fastweb	**Wind**	**BT Italia**	**Tiscali**	**Tele2**	**Eutelia**	**Altri operatori***
1/07/2007	*2,01*	*1,90*	*1,78*	*1,76*	*1,45*	*1,25*	*1,25*
1/07/2008	*1,53*	*1,44*	*1,38*	*1,36*	*1,15*	*1,02*	*1,02*
1/07/2009	*1,05*	*1,01*	*0,97*	*0,97*	*0,86*	*0,80*	*0,80*
1/07/2010	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*	*0,57*

** Altri operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS*

Articolo 2

1. Il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete di Telecom Italia, dal 1° luglio 2010, dovrà essere simmetrico a quello stabilito per gli operatori alternativi notificati e, dunque, non potrà essere superiore a 0.57 centesimi di euro al minuto.

2. Il prezzo di terminazione indicato al comma precedente si riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT, ottenuto come media tra tariffa *peak* ed *off-peak*.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. e agli operatori alternativi di terminazione vocale, ad oggi identificati in BT Italia S.p.A. (già Albacom), Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Orange Business Italy S.p.A. (già Equant Italy), Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Multilink S.p.A., Tele2 S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel *Bollettino ufficiale* dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 14 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-MANNONI

08A03805

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2008.

Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV, capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 25).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere *c)* ed *h)*, 213, comma 1, 215, comma 3, e 216, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «gruppo assicurativo»: gruppo di società di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

c) «impresa controllante»: la società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)* del decreto;

d) «impresa di assicurazione»: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

e) «impresa partecipante»: la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;

f) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

g) «operazioni infragruppo»: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento di un corrispettivo o a titolo gratuito, a favore delle imprese dipende, direttamente o indirettamente, dalle controparti di cui all'art. 5;

h) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

i) «partecipazione rilevante»: la partecipazione di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *oo*) e 68, comma 1, del decreto;

j) «parti correlate»: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

k) «sede secondaria»: una sede, sprovvista di personalità giuridica, che costituisce parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni infragruppo effettuate da:

a) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica;

b) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

c) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4.

Tipologie di operazioni infragruppo

1. Le operazioni infragruppo riguardano, tra l'altro:

a) i finanziamenti;

b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui agli articoli 44 e 45 del decreto;

d) gli investimenti;

e) le operazioni di riassicurazione;

f) gli accordi di ripartizione dei costi;

g) gli accordi di gestione accentrata della liquidità;

h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, le imprese di cui all'art. 3 identificano, nell'ambito della delibera di cui all'art. 6, comma 4, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo poste in essere.

Art. 5.

Controparti delle operazioni infragruppo

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le seguenti controparti:

a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;

b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;

c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'art. 3;

d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'art. 3;

e) le imprese soggette con le imprese di cui all'art. 3 a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del decreto;

f) le imprese controllate da un'impresa controllante le imprese di cui all'art. 3;

g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;

h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3;

i) le imprese partecipate da un'impresa controllante le imprese di cui all'art. 3;

j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'art. 3 o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.

2. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui al Capo II, Capo III e Capo IV, Sezione I, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con:

a) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;

b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3.

3. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 12, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le imprese o le persone fisiche:

a) che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di cui all'art. 3 e che non sono incluse nei commi 1 e 2;

b) che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nei commi 1, 2 e 3, lettera *a)*. Alle persone fisiche incluse nella presente lettera non si applicano le disposizioni del Capo IV, Sezione II.

Capo II

OPERATIVITÀ DELL'IMPRESA

Art. 6.

Principi generali

1. Le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la loro solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni preventive di cui al Capo III.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'art. 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 5. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza supplementare ai sensi degli articoli 212 e 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione, ottemperando agli obblighi di cui al Capo IV, Sezione II.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 3 definisce tramite apposita delibera da assumere entro il mese di febbraio le linee guida secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere e l'operatività che si prevede di realizzare. La delibera identifica anche le eventuali tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 4.

5. La delibera di cui al comma 4 e le eventuali successive modifiche sono trasmesse all'ISVAP entro dieci giorni dalla relativa approvazione.

6. Le linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4:

a) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, tenendo conto anche dell'effettiva operatività delle imprese di cui all'art. 3. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, le linee guida sono coerenti con quelle stabilite ai sensi della Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità soggette a vigilanza prudenziale, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo:

i) qualora la controparte appartenga al medesimo gruppo assicurativo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio;

ii) qualora la controparte non faccia parte del medesimo gruppo assicurativo o sia legata alle imprese di cui all'art. 3 da rapporti di partecipazione e non di controllo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di conflitto di interessi;

c) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;

d) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare;

e) indicano le modalità per una completa e trasparente informativa al pubblico delle operazioni infragruppo concluse ed in corso. A tal fine, rileva in particolare un'adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa di cui all'art. 3.

7. L'operatività infragruppo, illustrata nella delibera di cui al comma 4, è definita:

a) con riferimento alle varie tipologie di operazioni infragruppo, ivi comprese quelle individuate dall'impresa ai sensi del comma 4. Per le operazioni di riassicurazione, l'illustrazione è coerente con il piano delle cessioni di cui alla Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) distinguendo le controparti appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

c) in coerenza con l'operatività infragruppo prevista dalla capogruppo e delle altre imprese di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

d) in coerenza con le linee guida definite, tenendo anche conto dei limiti di operatività di cui al comma 6, lettera *c)*;

e) con riferimento ad un periodo temporale di un anno. È tuttavia possibile fare riferimento ad un periodo diverso da un anno, indicandone le ragioni nella delibera di cui al comma 4.

Art. 7.

Disposizioni particolari in materia di rilascio di fidejussioni e garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione

1. Fermo restando quanto previsto dai Capi III e IV, le imprese di cui all'art. 3 che, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, intendono prestare fidejussioni o garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata ottemperano ai seguenti obblighi:

a) il rilascio della fidejussione o garanzia deve risultare dal verbale di una riunione dell'organo amministrativo che illustri gli elementi posti a fondamento della valutazione ed evidenzi, in particolare, le motivazioni sottostanti all'operazione e, nel caso di operazione effettuata nell'interesse di una società ricompresa nel perimetro del gruppo assicurativo, la coerenza dell'operazione stessa con le esigenze collegate allo svolgimento dell'attività propria del gruppo assicurativo;

b) il rischio assunto a seguito dell'operazione deve essere individuato ed adeguatamente quantificato, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa di cui all'art. 3;

c) le imprese devono tenere a disposizione per le verifiche dell'ISVAP la documentazione comprovante l'esito e la metodologia seguita per la quantificazione di cui alla lettera *b)* nonché la documentazione illustrativa di eventuali controgaranzie acquisite, contenente le informazioni relative ai garanti o ai beni oggetto delle stesse;

d) le imprese devono valutare l'incidenza dell'operazione, al netto degli eventuali importi controgarantiti, sull'eccedenza di margine di solvibilità disponibile a livello sia individuale sia di gruppo. Tale incidenza, per le operazioni effettuate nell'interesse di società controllate esterne al perimetro del gruppo assicurativo, è pari all'esposizione nominale assunta con l'operazione.

Art. 8.

Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio

1. Le imprese di cui all'art. 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo, nonché il rispetto delle linee guida e dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo secondo quanto previsto nell'art. 6.

2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Capo III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISVAP

Art. 9.

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano preventivamente all'ISVAP le operazioni infragruppo, che siano economicamente rilevanti ai sensi dell'art. 10, aventi per oggetto finanziamenti, garanzie, partecipazioni di controllo, immobili, titoli obbligazionari e partecipazioni non di controllo non negoziati in mercati regolamentati che siano liquidi ed attivi.

2. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicazione preventiva tutte le operazioni infragruppo attuate a condizioni diverse da quelle di mercato.

3. Non sono soggette agli obblighi di comunicazione preventiva:

a) le operazioni di riassicurazione;

b) le operazioni aventi per oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi, fatta eccezione per le operazioni relative a partecipazioni di controllo.

4. Nel caso in cui le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva ai sensi dei commi 1 e 2 siano poste in essere tra due imprese di cui all'art. 3, ciascuna di esse sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva, nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'art. 10.

5. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad autorizzazione dell'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, si applicano le norme che disciplinano il procedimento di autorizzazione. In tal caso:

a) l'istanza di autorizzazione assolve anche agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;

b) l'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione, trasmette all'ISVAP anche la documentazione prevista dall'art. 11;

c) ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP tiene conto anche della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12, comma 2.

6. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto o delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni oppure si applica l'art. 12, se le predette disposizioni non prevedono termini. In tal caso:

a) l'impresa effettua un'unica comunicazione, trasmettendo la documentazione prevista dalle altre disposizioni unitamente a quella prevista dall'art. 11;

b) l'ISVAP valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalle ulteriori disposizioni nonché di quelli previsti dall'art. 12, comma 2.

Art. 10.

Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione preventiva

1. Sono considerate economicamente rilevanti le operazioni infragruppo il cui valore superi le soglie indicate nell'Allegato 1.

2. Ai fini della determinazione della rilevanza economica, le soglie di cui al comma 1 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore alla soglia, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'ISVAP tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.

Art. 11.

Modalità e contenuto della comunicazione

1. Le imprese soggette all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni infragruppo inviano all'ISVAP una nota illustrativa redatta in conformità all'Allegato 2 e corredata della documentazione ivi indicata.

Art. 12.

Disciplina delle comunicazioni preventive

1. Le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva possono essere perfezionate decorso il termine di venti giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della relativa comunicazione senza che l'Autorità abbia comunicato alle imprese stesse un provvedimento motivato di divieto.

2. L'ISVAP adotta il provvedimento di divieto di cui al comma 1 nel caso in cui verifichi che le operazioni contrastino con i principi di sana e prudente gestione o producano effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

3. Il termine di cui al comma 1 è interrotto nel caso in cui l'ISVAP, accertata l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione prodotta in allegato alla comunicazione preventiva, richieda i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine decorre nuovamente dalla data in cui l'ISVAP riceve la documentazione richiesta.

4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione all'operazione infragruppo oggetto di comunicazione preventiva. In tale ipotesi, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l'ISVAP riceve riscontro dall'impresa ai rilievi o alle richieste formulate.

5. Le imprese che, in pendenza del termine di cui al comma 1, apportino modifiche rilevanti ad una o più delle condizioni dell'operazione infragruppo comunicata sono tenute ad effettuare una nuova comunicazione. Ai fini e per gli effetti di cui presente articolo, tale comunicazione è considerata come comunicazione di una nuova operazione.

6. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni di cui all'art. 9 sia stata posta in essere dalle imprese di cui all'art. 3 in assenza della relativa comunicazione preventiva e contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

Art. 13.

Esecuzione delle operazioni infragruppo

1. Le imprese informano l'ISVAP dell'avvenuta esecuzione dell'operazione infragruppo entro dieci giorni dal relativo perfezionamento ovvero della decisione di non dare esecuzione all'operazione.

2. Le imprese che, decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, intendano svolgere l'operazione infragruppo a condizioni diverse da quelle indicate nella comunicazione preventiva sono tenute ad effettuare all'ISVAP una nuova comunicazione.

Capo IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SUCCESSIVA ALL'ISVAP

Sezione I

Comunicazione delle operazioni infragruppo

Art. 14.

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano annualmente all'ISVAP le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi del comma 2, ad eccezione delle operazioni di riassicurazione.

2. AI fini del comma 1, sono significative le operazioni il cui valore supera l'uno per cento del margine di solvibilità richiesto a livello individuale dell'impresa di cui all'art. 3. Per le imprese di cui all'art. 3 che non effettuano il calcolo del margine di solvibilità, si considerano significative tutte le operazioni infragruppo.

Art. 15.

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, la comunicazione di cui all'art. 14 può essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.

2. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

3. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante in vece dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, non riportino l'elenco completo delle operazioni infragruppo dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 16.

Modalità e termini per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 14, le imprese di cui all'art. 3 inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 3 unitamente al proprio bilancio di esercizio.

2. Nel caso di cui all'art. 15, comma 1, le imprese controllanti inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 4 unitamente al proprio bilancio di esercizio.

Art. 17.

Disciplina delle comunicazioni successive

1. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione successiva ai sensi dell'art. 14, posta in essere dalle imprese di cui all'art. 3, contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'ISVAP può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi rispetto a quelli previsti dall'art. 14.

Sezione II

Comunicazione dell'elenco delle controparti

Art. 18.

Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP l'elenco completo delle controparti di cui all'art. 5 con l'indicazione della partecipazione in esse direttamente e/o indirettamente detenuta.

Art. 19.

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 18, la comunicazione di cui all'art. 18 è effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.

2. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano partecipate da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione di cui all'art. 18 è effettuata unicamente da quest'ultima impresa, salvo che essa non sia soggetta all'esenzione prevista dal comma 1.

3. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, a seguito dei diversi rapporti di partecipazione, le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante o partecipante in vece dell'impresa destinataria

dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 18, non riportino l'elenco completo delle controparti dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 20.

Modalità e termini per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 18, le imprese di cui all'art. 3 seguono le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP con apposito Provvedimento.

2. La comunicazione all'ISVAP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 18 è effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione è resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nell'elenco delle controparti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, secondo i termini di cui all'art. 23:
- la Circolare ISVAP n. 214 del 3 febbraio 1994;
- la Circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001;
- la Circolare ISVAP n. 459 del 6 dicembre 2001.

Art. 22.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui ai Capi II e III che entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui:

a) al Capo IV, Sezione I a partire dalla comunicazione relativa al bilancio 2008;

b) al Capo IV, Sezione II a partire dalla comunicazione relativa al 31 dicembre 2008.

Roma, 27 maggio 2008

Il presidente: GIANNINI

Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008
Soglie di rilevanza per la comunicazione preventiva delle operazioni infragruppo

valori in mln ¤	**Patrimonio netto dell'impresa**		
Tipologia di operazioni	fino a 18 mln ¤	da 18 a 103 mln ¤	oltre 103 mln ¤
Finanziamenti	0,5	2,6	5,1
Garanzie	0,5	2,6	5,1
Investimenti			
immobili	0,5	2,6	5,1
titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi	1	5,2	10,2
partecipazioni di controllo	qualunque importo		
partecipazioni non di controllo non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi	0,5	2,6	5,1

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 25 DEL 27 MAGGIO 2008

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A) CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA TENUTA ALLA COMUNICAZIONE:

1.1 Dati anagrafici: denominazione sociale risultante dall'atto costitutivo, codice fiscale, eventuale gruppo assicurativo e gruppo di appartenenza

2. INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

2.2. Identificazione del soggetto controparte nell'operazione:

2.2.1 Dati anagrafici: ragione o denominazione sociale (o, in caso di persona fisica, delle generalità anagrafiche), codice fiscale;

2.2.2 Rapporto intercorrente tra l'impresa tenuta alla comunicazione ed il soggetto controparte;

2.2.3 Dati patrimoniali e finanziari: settore di operatività, attività prevalente, capitale sociale, patrimonio netto, totale degli immobilizzi e delle attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato, situazione patrimoniale attuale.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche per l'attuazione dell'operazione

2.4. Descrizione di operazioni collegate da un'unicità temporale, funzionale o programmatica con l'operazione oggetto di comunicazione, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento. In tal caso si deve indicare anche l'importo complessivo delle operazioni collegate.

2.5. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, in conformità all'articolo 6, comma 6, punto d) del Regolamento. Al riguardo, indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente. In caso di operazioni condotte a condizioni diverse da quelle di mercato (articolo 9, comma 2 del Regolamento), illustrare le modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e le ragioni per l'attuazione dell'operazione a condizioni diverse da quelle di mercato.

2.6. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

B) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per ciascuna tipologia di operazione è necessario allegare bozza di contratto che si intende porre in essere.
Inoltre, in relazione alle diverse tipologie di operazioni, è necessario inviare la documentazione aggiuntiva e fornire le informazioni di seguito elencati.

FINANZIAMENTI E GARANZIE

Deve essere fornita evidenza delle valutazioni svolte dall'impresa tenuta alla comunicazione in merito all'affidabilità della controparte. Tali valutazioni comprendono anche la valutazione degli ultimi due bilanci approvati della controparte, che devono essere allegati alla comunicazione preventiva dell'operazione.

La descrizione di cui al punto A.2.1) deve riportare anche la descrizione sintetica dell'operazione sottostante l'affidamento concesso.

INVESTIMENTI - IMMOBILI

Perizia asseverata aggiornata

La descrizione di cui al punto A.2.1) deve riportare anche l'esistenza di eventuali ipoteche o altri gravami sull'immobile e, nel caso l'immobile, sia locato, l'importo del canone annuo di locazione.

INVESTIMENTI - PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Perizia asseverata aggiornata

Regolamento ISVAP n 25 del 27 maggio 2008 - Allegato 3

Società .... Esercizio ....

Comunicazione delle operazioni infragruppo

Denominazione controparte (1)	Codice identificativo della natura dell'operazione (2)	Operazione soggetta a comunicazione preventiva (3)	Importo			Data di inizio dell'operazione	Data di chiusura dell'operazione	Note
			Importo dell'operazione	Importo MEDIO nel periodo di riferimento	Importo MASSIMO nel periodo di riferimento			

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato 3

(1)	La denominazione ed il codice identificativo della controparte devono essere gli stessi riportati nell'elenco delle controparti
(2)	01 = finanziamenti
	02 = garanzie, impegni ed altre operazioni iscritte nei conti d'ordine
	03 = elementi a copertura del margine di solvibilità
	04 = investimenti - immobili
	05 = investimenti - titoli obbligazionari
	06 = investimenti - partecipazioni
	07 = investimenti - altri
	08 = accordi di ripartizioni di costi
	09 = accordi di gestione accentrata della liquidità
	10 = accordi di gestione accentrata degli investimenti
	11 = altro - Fornire il dettaglio nelle note
(3)	Indicazione delle operazioni già state oggetto di comunicazione preventiva all'ISVAP ai sensi del Capo III del Regolamento

Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 - Allegato 4

Società .... Esercizio ....

Comunicazione delle operazioni infragruppo effettuata dalla controllante

Denominazione dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione (1)	Denominazione controparte (1)	Codice identificativo della natura dell'operazione (2)	Operazione soggetta a comunicazione preventiva (3)	Importo			Data di inizio dell'operazione	Data di chiusura dell'operazione	Note
				Importo dell'operazione	Importo MEDIO nel periodo di riferimento	Importo MASSIMO nel periodo di riferimento			

Codici per la compilazione dell'Allegato 4

(1)	La denominazione ed il codice identificativo, sia dell'impresa soggetta all'obbligo che della controparte devono essere gli stessi riportati nell'elenco delle controparti
(2)	01 = finanziamenti
	02 = garanzie, impegni ed altre operaizone iscritte nei conti d'ordine
	03 = elementi a copertura del margine di solvibilità
	04 = investimenti - immobili
	05 = investimenti - titoli obbligazionari
	06 = investimenti - partecipazioni
	07 = investimenti - altri
	08 = accordi di ripartizioni di costi
	09 = accordi di gestione accentrata della liquidità
	10 = accordi di gestione accentrata degli investimenti
	11 = altro - Fornire il dettaglio nelle note
(3)	Indicazione delle operazioni già state oggetto di comunicazione preventiva all'ISVAP ai sensi del Capo III del Regolamento

08A03899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cunivax Mev»

Provvedimento n. 112 del 28 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario CUNIVAX MEV.

Confezioni: flacone da 50ml - A.I.C. n. 100173018.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16, 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «RABBIT VHD».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03703

Divieto di destinazione al consumo umano del latte di equidi

Visto il regolamento (CEE) 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, ed in particolare la mancata determinazione, da parte del medesimo, dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari somministrati agli equidi destinati al consumo umano presenti nel latte da essi prodotto; ritenuto opportuno garantire un costante ed elevato livello di tutela della salute pubblica, si dispone che negli stampati dei medicinali prodotti dalla data di pubblicazione del presente comunicato sia inserito l'espresso divieto di destinare il latte stesso al consumo umano.

Dalla sopracitata data di pubblicazione il medico veterinario prescrittore è tenuto ad indicare chiaramente nella ricetta che il latte proveniente da equidi trattati con tali medicinali non deve essere destinato al consumo umano.

08A03927

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Colobraro

Con decreto 19 marzo 2008 n. 263, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2008, reg. n. 4, foglio n. 214, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Sinni nel comune di Colobraro (Matera), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 45 mappali n. 472, 473.

08A03705

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pennabilli

Con decreto 7 marzo 2008 n. 240, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2008, reg. n. 4, foglio n. 215, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex area di sedime del fiume Marecchia nel comune di Pennabilli (Psaro-Urbino), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 17 mappale n. 402.

08A03706

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Montopoli Val d'Arno

Con decreto 7 marzo 2008 n. 241, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2008, reg. n. 4, foglio n. 213, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito nel Comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa), distinto al N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 3 map.le n. 19, ed al N.C.T. al foglio 3 mapp.le 19.

08A03707

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Comunicato n. 53 del 21 maggio 2008, relativo all'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, valore del coefficiente R per l'anno 2008, e all'obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell'attestazione (articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione prevista dall'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 si comunica che il valore del coefficiente di rivalutazione R, per l'anno 2008, della formula contenuta nell'allegato E, come comunicato dall'ISTAT, è pari a 1.1295.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione, con particolare riferimento al controllo sulle attestazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con l'art. 6, comma 7, lettera *m)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, questa autorità ha constatato il ripetersi di comportamenti non conformi alla disciplina in materia di qualificazione da parte delle SOA, in particolare è stato rilevato che le SOA procedono al rilascio delle attestazioni di qualificazione senza verificare preventivamente tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

Al riguardo occorre sottolineare che l'art. 40, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto che, prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa e con ciò introducendo un obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente e prima del rilascio dell'attestazione.

Per quanto riguarda il momento del controllo cioè prima del rilascio dell'attestazione, si osserva che il dettato normativo ha chiaramente codificato quanto già rappresentato da questa Autorità nella regolamentazione secondaria e dal Giudice Amministrativo nei diversi pronunciamenti.

Per quanto riguarda l'obbligo generalizzato del controllo su tutti i requisiti, si osserva che il dettato normativo ha chiaramente codificato che il controllo non può essere più effettuato a campione ed «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi».

Le SOA, pertanto, sono obbligate, prima di rilasciare l'attestazione, ad eseguire tutte le verifiche controllando la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall'impresa interessata al fine di evitare di rilasciare l'attestazione sulla base di presupposti erronei e falsi.

08A03926

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. Marchio
Oreficeria Argenteria Fadigati dal 1986 di Fadigati Luigi	Via XX Settembre 76/F - 10122 Torino	571- TO
SMAR S.r.l.	Via S. Francesco da Paola 18 - 10123 Torino	501- TO
Laboratorio orafo di Topia Patrizia	Via Donizzetti 22/24 - 10022 Carmagnola	558 - TO
Giraudo International S.n.c	Via Rubiana 8/D - 10139 Torino	516 - TO
DA.GI S.n.c. di Dellisanti Cosimo & Cannella Giuseppe	Via Salbertrand 65 - 10100 Torino	494 - TO
Gold Silver di Sapei Ramona e C. S.a.s.	Corso Regio Parco 22/A - 10100 Torino	568 - TO
A.P.I.C. Azienda Pulizie Industriali Chimiche S.a.s. di Distefano Stefanina e C.	Via Musinè 2 fraz. Grangia - 10151 Avigliana	474 - TO
Self - Oro di Fogliati Armando	Via Baldissero 21 - 10080 Vidracco	520 - TO
Trombini Ivano	Via Pramarzo 3 - 10080 Baldissero Canavese	309 - TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

08A03806

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-129) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00